

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XXXVI — Vol. XL

Firenze, 15 Agosto 1909

N. 1841

SOMMARIO: Una nuova lezione alle classi dirigenti — L'emigrazione delle donne e dei fanciulli — Il giusto salario — Il servizio del lotto in Italia — **RIVISTA BIBLIOGRAFICA:** *Dott. Paul. Neve, La Philosophie de Taine, Essai critique* — *Prof. Dott. Georg Obst, Banken und Bankpolitik* — *W. Stanley Jevons, La théorie de l'Economie politique* — **RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA:** *I valori di borsa delle Società italiane per azioni* — *Il contratto di lavoro per i lavoratori delle miniere in Italia* — *Il debito vitalizio dello Stato* — *Il nuovo titolo italiano redimibile al 3,50 per cento* — *Un prestito danese* — *Un prestito della città di Mosca* — *Un prestito della città di Sebastopoli* — *Un prestito montenegrino* — *Le condizioni economiche di Barcellona* — *Le condizioni economiche dell'Egitto* — **RASSEGNA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE:** *Il commercio del Messico* — *La legge danese sull'assicurazione contro gl'infortuni nell'agricoltura e nell'industria forestale* — *Camere di commercio* — *Mercato Monetario e Rivista delle Borse* — *Società commerciali ed industriali* — *Notizie commerciali.*

Una nuova lezione alle classi dirigenti

Ciò che è avvenuto nella Spagna in quest'ultimo tempo merita in verità di essere tenuto in altissimo conto, poichè, tranne la forma violenta, non si può disconoscere che siamo di fronte ad una nuova manifestazione della coscienza popolare.

Mentre i filosofi stanno discutendo teoricamente se si debba o no lasciare nelle carte costituzionali la facoltà al Capo dello Stato di dichiarare la guerra, il popolo tende a sciogliere esso stesso in forma rude ma esauriente la grave questione di diritto costituzionale.

Come bene osservavano alcuni periodici, la popolazione spagnuola ha dato prove molteplici di tanto spirito di sacrificio, di tanto valore militare, che sarebbe assurdo giudicarla pusillanime o colpita improvvisamente da un sentimento di panico.

Nel movimento di ribellione che si è verificato in quest'ultimo tempo, si deve vedere qualche cosa di profondo e di sostanziale; una tendenza cioè della popolazione a giudicare essa stessa della convenienza e della utilità di un conflitto armato. Il tempo in cui la semplice parola del Re od il cieco feticismo per la bandiera muoveva le moltitudini e le spingeva ad assalire altri popoli, sembra tramontato od almeno sembra cominciare a tramontare e la popolazione si erige essa stessa a giudice della dichiarazione di guerra; non domanda tanto che sia trasferito in essa soltanto la facoltà di dichiararla o non dichiararla: ciò presumerebbe un grado di sviluppata istruzione che ancora è molto lontano dall'essere raggiunto. Ma già gli elementi che oggi, colla stampa, colle associazioni, coi comizi, colle conferenze, sono alla portata delle moltitudini, permettono a queste di formarsi un concetto indipendente delle cause del conflitto minacciante e

decidere colla forma violenta del rifiuto di marciare o di lasciar marciare se sia giusto o no il conflitto.

Taluni dicono: che giudizio possono formarsi le moltitudini delle complicate questioni di politica estera e delle ragioni palesi o nascoste, attuali o future per cui è consigliabile la guerra? — Quanti errori non si commetteranno quando si lasciasse alle moltitudini decidere sopra così ardue questioni?

Ed il ragionamento sarebbe ottimo, se la storia non fosse là a dimostrare coi suoi inesorabili giudizi, quanti e quanti errori in siffatta materia sono da imputarsi alle classi dirigenti. Le quali classi dirigenti hanno passioni, capricci, leggerezze nè più nè meno, per quanto di ordine diverso, delle moltitudini; con questo però che mentre talvolta le classi dirigenti sono spinte da interessi personali o di esigui gruppi, è molto difficile che le moltitudini sieno mosse dall'interesse; in esse anzi, se vi è un pericolo, è quello che predomini il sentimento tumultuario, che però è meno condannabile del raffinato, freddo calcolo dell'interesse materiale dal quale spesso sono mosse le classi dirigenti.

Certo non è approvabile la forma violenta colla quale avvengono tali manifestazioni del giudizio popolare, ma anche questo, come tanti altri sentimenti, a poco a poco si disciplineranno e si troveranno o nasceranno spontanee le forme pacifiche colle quali le moltitudini faranno intendere il loro pensiero in simile materia.

Nel caso concreto che si verifica ora in Spagna, è evidente che due cause hanno determinata la manifestazione popolare contraria alla guerra: — la prima sta nella quasi repugnanza con cui la Spagna ha veduta sorgere e svilupparsi la questione del Marocco. Nella stessa Francia dove pure gli interessi nel Marocco sono maggiori e più minacciati, la guerra mossa a quel paese non ha mai destato entusiasmo per quanto le classi

dirigenti cercassero di sollevare il sentimento patriottico, e per quanto se ne sia fatto anche una questione internazionale e quasi un conflitto colla Germania.

Nella Spagna il non entusiasmo francese era invece qualche cosa di più della indifferenza, qualche cosa cioè che rasentava la repugnanza o la contrarietà.

Ma ultimamente la determinante dell'attuale conflitto ha preso l'aspetto troppo evidente di interesse personale, giacché la Spagna in sostanza si sarebbe impegnata in una guerra con una certa precipitazione per difendere il possesso di alcune miniere situate nel Riff, miniere di contestata proprietà di capitalisti spagnuoli.

E' ben vero che quelle popolazioni del Riff di tradizione corsara e brigantesca hanno uccisi alcuni lavoratori delle miniere, ma nella coscienza del popolo spagnuolo è sorto il convincimento che l'incidente si potesse facilmente risolvere pacificamente, e che interessi particolari abbiano influito a determinare un conflitto che, per la tutela dell'interesse nazionale non era affatto necessario.

In fondo il popolo spagnuolo come quello francese comprendono benissimo che tutta questa storia marocchina non è che un pretesto per la sottomissione di un popolo libero, per la conquista d'un paese indipendente. E se le due nazioni non hanno sentito prima il bisogno di ribellarsi contro questa aggressione e contro questo tentativo di conquista, egli è perchè la coscienza spagnola non ha ancora il mezzo di manifestarsi pacificamente e l'*ultima ratio* della violenza è sempre repugnante.

La ribellione spagnuola sta per essere soffocata nel sangue e ben presto si avrà notizia che a Barcellona regnerà quello stesso *ordine* che a suo tempo fu proclamato esistito a Varsavia.

Ma sarebbe desiderabile che l'avvenimento servisse di efficace lezione e che le classi dirigenti imparassero a non scherzar col fuoco.

Un nuovo diritto, diremo così *di fatto*, va formandosi lentamente, ma saldamente; le classi dirigenti, molto in causa dei loro errori riportati, e molto in causa del sorgere di nuove forze di cui non tengono abbastanza conto, hanno perduto gran parte dell'ascendente che esercitavano e dell'autorità di cui non fecero buon uso. Bisogna tornar indietro, o meglio andar avanti e indirizzare lo Stato per una via che sia in relazione coi nuovi tempi, col nuovo assetto sociale, colle nuove esigenze.

Soprattutto è necessario che nemmeno nella apparenza, gli interessi di pochi valgano ad impegnare quelli della nazione intera. Coloro che dirigono lo Stato debbono convincersi essere necessario che lo Stato ne incarni il maggior numero non soltanto nelle formule più o meno complicate delle leggi elettorali, ma nella tutela degli *interessi di tutte le classi*.

Questa soltanto è *giustizia*.

L'emigrazione delle donne e dei fanciulli

I.

L'anno scorso il Commissariato Generale dell'Emigrazione incaricò la signora Amy A. Bernardy di recarsi agli Stati Uniti per studiarvi le condizioni materiali e morali delle donne e dei fanciulli nelle grandi città industriali dell'estero, ove è maggiore accentramento della nostra emigrazione.

I punti su cui portare l'indagine erano parecchi. Le donne e i fanciulli vanno in America soli, o con le loro famiglie? La loro emigrazione è spontanea, o promossa da Imprese o da privati? In che specie di lavori trovano occupazione? Nei servizi domestici? Nei mestieri ambulanti? Nei laboratori industriali? In quali? E quale è la durata del lavoro? Come è regolato quello notturno? Che sistema d'alloggi si riscontrano? Quale è il grado d'istruzione nelle donne e nei fanciulli sotto l'influenza del nuovo ambiente? Quali sono le forme di tutela e d'assistenza materiale e morale a loro favore, pubblica e privata? V'è da fare alcunchè di più e di meglio in quest'ordine di cose? — Tale la sostanza del compito assegnato, anche se espresso con parole diverse.

Di rado ci è accaduto di vederne uno interpretato con più intelligenza, disimpegnato con più coscienza e in modo più completo. La Scrittrice, che già da un pezzo conosce egualmente bene l'Italia e l'America inglese, le condizioni e i costumi dei due paesi, ha consacrato all'incarico affidatole tre mesi di accurate ricerche, procedendo fra i nostri emigrati a numerosissime interrogazioni, introducendosi amorevolmente nelle famiglie, osservando con occhio acuto e esperto, giovandosi inoltre di notizie statistiche e d'altre informazioni attinte presso le Autorità degli Stati Uniti. Il suo lavoro, che occupa oltre 200 pagine nel *Bollettino dell'Emigrazione* edito dal Ministero degli Esteri, a noi sembra assai succoso e istruttivo.

E' difficile riassumerlo, tante sono le notizie importanti raccolte, e anche le descrizioni di vita domestica e di lavoro presentate con efficace evidenza. Bisogna ingegnarsi a spigolare.

E prima di tutto si nota che le donne e i fanciulli italiani emigrano agli Stati Uniti perchè emigra la famiglia, perchè il capo di casa o qualche parente prossimo le ha precedute. Se molte ragazze ci vanno per maritarsi, è sempre a richiesta di parenti, o almeno d'intimi amici. Quando viaggiano sole, qualcuno le aspetta allo sbarco. Non vengono attirate da estranei, seguono le sorti familiari; anzi il carattere principale dell'emigrazione femminile italiana (poche eccezioni non contano) è la dipendenza, anche economica, dai parenti. In ciò le italiane agli Stati Uniti differiscono notevolmente dalle ebreo russe, dalle irlandesi, dalle scandinave.

Si citano casi di matrimoni combinati per lettera e mal riusciti. Non si può negare qualche fatto di traffico immorale: per esempio donne già pratiche dell'America, che con quattro o cinque ragazze, le quali passano per figlie e per nipoti, giungono al porto di Nuova York, dove è pronto

un compare, in veste di zio o di fratello o anche di fidanzato, che poi ne fa mercato. Sono però casi piuttosto eccezionali, poco numerosi di fronte alla gran massa dell'emigrazione, e non è da parlarsi di schiavitù di bianche, di tratta di ragazze per parte d'impresе organizzate. « Danni morali e materiali e minacce e insidie e influenze ci sono, ma si formano, si sviluppano e si esplicano *nell'ambiente*, in cui trovano pur troppo tanto materiale propizio, da non aver bisogno dell'importazione o del favoreggiamento dall'estero per manifestarsi e prosperare ».

Diversamente da ciò che molti credono, nelle città americane la più gran parte dei mestieri ambulanti non sono esercitati da ragazzi italiani. Questi sono di regola o venditori di giornali o lustrascarpe. La legge disciplina le due occupazioni, in ciò che sia orario e altri particolari, per la tutela igienica e morale dei minorenni; ma viene facilmente elusa. Un mestiere più regolare, che ne occupa parecchi, è quello di galoppino pubblico e di fattorino telegrafico. Vi riescono benissimo, si distinguono per onestà, sveltezza, intelligenza, e spesso vengono preferiti a quelli di altre nazionalità. In genere, i mestieri che hanno per campo necessario la strada alimentano il vizio dei giuochi d'azzardo. E' un effetto dell'ambiente, non deriva punto da un'abitudine già propria del ragazzo italiano, come troppo spesso gli americani erroneamente mostrano di credere.

Il numero delle donne italiane impiegate nelle aziende commerciali è assai ristretto. Trovano però da collocarsi le stenografe e le dattilografe, guadagnando da dollari 3,50 a 20 la settimana, con 6 a 9 o più ore di lavoro. Sono figlie di genitori italiani, coi quali convivono, ma divenute americane di lingua e di abitudini. — Viceversa, sono numerosissime le italiane adoperate dalle industrie, tanto nel lavoro di fabbrica quanto in quello a domicilio. Poichè la loro maggioranza non ha una speciale capacità tecnica perfezionata (tipo *unskilled*) esse affluiscono nelle fabbriche, dove il lavoro è facile e il macchinario semplice e dove non si richiede tirocinio. Per lo più sono ragazze nate in America, oppure immigrate di recente; mentre le madri di famiglia, per le esigenze della casa, monopolizzano insieme coi bambini il lavoro a domicilio.

Riguardo al quale, manca qualsiasi legislazione per fanciulli; poichè le leggi si limitano a vietar loro di frequentare le fabbriche prima d'una data età. Essi per altro qualche volta vi si fanno ammettere abusivamente, presentando documenti falsi. Quelli legalmente impiegati sono oramai giovinetti (14-16 anni) e attendono a produzioni mediocrementemente salubri ma non pericolose. Nella Pensilvania però è da deplorare l'abuso che si attirino fanciulli nelle miniere e nelle vetrerie « sotto la salvaguardia della comoda e losca clausola circa il deperimento della materia greggia ».

Il lavoro a domicilio, eseguito dalle donne aiutate dai bambini, viene commesso o direttamente dai grandi produttori, o da intermediari che fanno capo ai produttori. E' favorito dalle abitudini casalinghe e sedentarie dell'immigrata italiana. Sarebbe poco produttivo, come è già poco remunerativo, senza le mani dei fanciulli,

che infilano, sfilano, raccattano, porgono, reggono, ecc. In alcune città i più grandicelli portano il lavoro fatto dalla casa al magazzino; in altre le donne stesse si sottopongono a un tal su e giù, anche due o tre volte al giorno, che toglie loro buona parte del tempo utile. Peggio poi quando si tratta non solo di consegnare il lavoro, ma addirittura di cercarlo. L'intermediario elimina questo inconveniente, ma con la sua eccessiva avidità ne fa nascere un altro: la riduzione del guadagno. Viene citato il caso di uno che riceveva trenta soldi il pezzo dall'ordinatore per certo lavoro d'impunture, cedeva l'incarico per quindici soldi ad una sfruttatrice, la quale lo faceva eseguire dalle lavoranti per cinque soldi.

In forma di prospetto a colonne, che occupa una diecina di pagine e che naturalmente non si può qui riprodurre, l'autrice ci presenta un'abbondante raccolta di esempi pratici, dove sono indicati il genere del lavoro, la sua durata giornaliera, il numero di persone che in una famiglia vi si dedica, il prezzo unitario della retribuzione, il totale effettivo del guadagno.

A un lavoro che è tanto faticoso e che non frutta molto, si sottopongono non solo le persone arrivate in America di recente, ma anche molte che vi dimorano da più anni. Esso poi fa prò, quando il capo di famiglia, dal canto suo guadagna fuori di casa; ma se accade che il lavoro gli manchi, la famiglia vive sul sudore delle donne e dei piccoli. Siffatta forma di attività, dunque, si compie spesso in condizioni gravissime; ma se non potesse compiersi affatto, non sarebbe peggio? E l'autrice la giudica in riassunto come segue: — « Più che di legislazione è questione d'evoluzione morale della famiglia, di educazione individuale che arrivi a distruggere il terribile circolo vizioso nel quale si dibatte ogni famiglia emigrata: vivere sordidamente per guadagnare molto nella speranza di arricchire, senza accorgersi che queste condizioni di vita producono le malattie che distruggono i risparmi, che la denutrizione per avarizia mina le energie necessarie alla conquista del benessere; che il basso livello di esistenza preclude inevitabilmente in America quello stesso guadagno per cui tutti i sacrifici son fatti, e distrugge il poco che si acquista. *Una cosa è certa, che se ogni individuo ed ogni famiglia fosse disposta a lavorare in Italia con ugual pertinacia e diligenza, ed a sacrificarsi la metà o meno di quel che si sacrifica dopo avere emigrato, potrebbe vivere assai meno male in Italia* ».

Un aspetto assai diverso presenta, come è naturale, il lavoro eseguito nelle fabbriche. Esso poi si divide in due grandi categorie, quello a tipo continuo e di carattere stabile dell'opificio urbano e suburbano (*factory*) e quello della trasformazione di prodotti agricoli messi in scatole (*cantery*) che è a tipo periodico, perchè ha luogo solo in certe date stagioni, e che determina una notevole emigrazione interna negli Stati Uniti.

Nel primo si impiegano più che altro le ragazze, sebbene non manchino esempi anche di giovani maritate che vi trovano occupazione. Non possiamo citare cifre relative alle retribuzioni, anche perchè variano assai secondo la natura del

lavoro. In genere però si può dire che sono abbastanza soddisfacenti. Se non che abbondano qui pure gli inconvenienti. Lasciamo stare quelli relativi al morale delle operaie, ai loro costumi, al rallentamento dei vincoli familiari, perchè se ne parlerà in seguito. V'è prima il guaio della ricerca del lavoro, per la quale la giovane deve percorrere lunghi chilometri di strada, non sempre con frutto, e rincasare prostrata di forze fisiche e d'animo, divenendo insieme inetta a ogni faccenda domestica. V'è poi quello d'una stabilità soltanto relativa, giacchè non poche industrie in certe stagioni dell'anno ristagnano; sicchè dal guadagno complessivo dell'annata bisogna detrarre i periodi di disoccupazione. E v'è inoltre, con frequenza, questo particolare; che molte ragazze, non essendo specialiste in nessun genere di lavoro, non lo diventano neanche mai, in quanto, per non restare senza occupazione nei periodi meno laboriosi d'una data industria, per guadagnare intanto qualche cosa, passano con soverchia facilità e irrequietezza da una all'altra; sicchè, prescindendo dallo sconforto che dà la poca sicurezza dell'avviamento, restano in un grado di capacità tecnica relativamente basso. S'intende però che questo fatto, mentre non è raro, non è neppure generale; ed è da notarsi che i direttori o sorveglianti di fabbriche danno per lo più sulle operaie italiane informazioni favorevolissime: buona condotta, buona volontà, intelligenza, resistenza alla fatica.

Riguardo al lavoro nelle *canneries*, esso comincia a tarda primavera e dà luogo a una larga emigrazione proletaria dalle grandi città verso alcuni centri agricoli. Si tratta specialmente di ripulire frutta e alcune granaglie, levare il gambo alle fragole e alle ciliege, il filo ai fagiolini, sbucciare pere, barbabietole, pomodori, sgranare fagioli e granturco ecc., e poi mettere le conserve nelle scatole, chiudere queste, apporvi le etichette, imballarle nelle casse. La retribuzione non lauta è variabile e per certi prodotti è calcolata a un tanto l'ora, per altri proporzionata alla quantità di lavoro fatto. Coloro che vi sono addetti abusano delle proprie forze, e nessuna norma legislativa pone un freno ad essi nè a chi li impiega. Il lavoro è industriale e del più grave, ma passa per agricolo perchè si fa all'aria aperta sotto tettoie, e la legge non contempla il lavoro agricolo. Trattandosi di cose piuttosto facili, dai quattro anni in su tutti i bambini aiutano le donne. Sono considerati strumenti e appendici della madre. Non vengono pagati, per evitare d'incorrere nel divieto d'impiegarli per mercede al di sotto dell'età regolamentare; per altro col loro aiuto vengono ad accrescere un poco il guadagno delle madri.

Tanto accanimento da parte degli italiani, batte vittoriosamente la concorrenza della mano d'opera americana. Ma è lavoro eccessivo, che sfibra. Bisogna alzarsi a giorno; dopo un riposo, la cui durata varia secondo i casi, l'opera interrotta viene ripresa fino a sera inoltrata. Non c'è riposo domenicale. Le donne lavorano anche in istato di gravidanza. Si vedono spesso i bambini cascar dal sonno. Parecchie operazioni, per quanto lunghe, non si possono eseguire altro che in piedi. Non parliamo poi della latta che taglia le dita,

dell'acqua bollente che le gonfia, del macchinario rumorosissimo, nei cui attendenti si determina una forte tensione nervosa.

I ragazzi sono tenuti a frequentare le scuole del distretto, ma il lavoro nelle *canneries*, oltre ad essere per molti di loro troppo faticoso e antigiuridico, ne allontana parecchi dalle scuole stesse, se non altro durante le prime settimane dopo la loro apertura e le ultime che precedono la loro chiusura.

In quanto al lavoro dei ragazzi nelle officine industriali, in genere esso è legale nel Nord Est, dove la legge è severa e viene rigorosamente eseguita. Le violazioni di legge crescono a misura che si scende verso il Sud, sia coll'ottenere, mediante certificati falsi, libretti di lavoro per ragazzi d'età inferiore al limite legale, sia colla diserzione dalla scuola. Il territorio di Pittsburg è, sotto questo rispetto, il peggiore. « In Pensilvania trionfa la clausola circa il deperimento della materia greggia, che va a tutto beneficio dell'industria del vetro. Certo è che si potrebbe facilmente eliminare il lavoro dei fanciulli nelle panetterie, confetterie, uffici, stinerie e ferriere. Altre industrie non potrebbero farne a meno che mediante cambiamenti radicali o installazione di macchinario nuovo. — E' notorio il fatto che fanciulli di 11, 12, 13 anni lasciano la scuola parrocchiale della 21^a strada e quella civica lì presso alla fine del 6° grado per andare a lavorare nella fabbrica di tabacco, dove si sta in piedi tutta la giornata ».

La tirannia dello spazio ci costringe a interrompere per oggi questa rapida scorsa sulla pregevole Relazione della Sig. Bernardy. La riprenderemo nel prossimo numero.

Il giusto salario

Nella *Grande Revue* del 10 Febbraio 1909 evvi un interessante articolo di MAURICE BELLOM, ingegnere capo delle miniere, su un molto importante argomento: *Le juste salaire*. Crediamo opportuno di brevemente riassumerlo.

« L'invenzione del fattore umano (così comincia l'articolista) che crea insieme la grandezza e il pericolo delle scienze sociali, può turbarne la chiarezza e l'armonia col miraggio delle formule. Tanto più la soluzione sembra chiara perchè è tradotta in termini espressivi, e tanto più invece si allontana al di là della cortina che un testo lapidario fa cadere avanti essa.

Così il dominio economico non sfugge alla fuggevole illusione della magia delle parole.

Certe espressioni non possono essere impiegate che con una prudenza che giustifica per i timidi un mutismo assoluto.

La espressione di *giusto salario* è espressione di numero. Essa evoca, sembra, il corteggio compromettente di un paternalismo socializzante e rischia alla sua volta di screditare l'economista agli occhi dei suoi pari e di esporre, con una allusione al patronato del capo dell'impresa, alla sfiducia degli operai ombrosi.

E' che in effetto l'espressione di giusto salario associa due nozioni che motivano ambedue delle interpretazioni assai sottili e variate: quella di giustizia e quella di salario ».

Dopo queste sottili espressioni introduttive, l'Autore comincia ad analizzare la prima di queste due nozioni: quella di giustizia. Questa nozione esclude per alcuni l'idea di contratto, abbraccia piuttosto quella di carità.

Il patrono che accorda un giusto salario non è più una parte che discute una convenzione con un terzo: è un benefattore che consente un dono a un subordinato; l'operaio non è un contraente ma un obbligato; il salario non è più il risultato dell'esercizio di un diritto, ma il frutto di una liberalità.

E se essi consentono a unire la nozione di giustizia e quella di contratto, è per dichiarare che la prima è sottintesa nel secondo.

Per altri, se ogni contratto liberamente concluso è l'espressione della giustizia, il contratto di salario non è dall'operaio sottoscritto nella piena indipendenza: bisogna dunque perchè questo contratto sia la traduzione dell'idea di giustizia, che il patrono aggiunga al risultato della convenzione una liberalità addizionale.

Secondo il primo sistema la nozione di giustizia rimpiazza quella di contratto, colla quale si confonde: secondo l'altro, essa vi si aggiunge per completarlo.

Secondo il Bellom in ambedue questi sistemi vi è un errore: gli uni economisti, egli dice, non si accorgono che se la giustizia non esclude la bontà, essa si distingue dalla beneficenza; gli altri dimenticano che non vi è contratto se non vi è un accordo basato su una discussione preliminare e non una concessione spontanea di certi vantaggi senza prestazione reciproca. Il salario, dicono i primi, non deve essere qualificato giusto; ma se non si saprebbe sospettarli di voler violare le regole della equità, è necessario ammettere che presumano la giustizia realizzata in ogni contratto libero: si confonde dunque la nozione di giustizia con quella di carità e si distingue da quella di equità. Il salario, dicono i secondi, deve essere giusto: e siccome essi non saprebbero negare il carattere di equità a un contratto sottoscritto senza frode, essi danno a questo qualificativo un significato addizionale che deriva da una donazione.

L'Autore intende invece la giustizia come l'espressione della conformità al diritto di ciascuno. Il diritto corrisponde al dovere: ciascuno ha diritto a ciò che gli è dovuto e ciò che è dovuto a ciascuno è ciò che gli è necessario per compier il suo destino.

Così intesa, la giustizia è la base dell'ordine e del progresso: essa non suppone la liberalità, è obbiettiva e risulta dalla situazione effettiva degli individui in presenza d'una realtà concreta non di un apprezzamento subiettivo.

Venendo alla nozione del salario, l'Autore osserva che essa dà pure luogo a gravi incertezze. Secondo gli uni, il lavoro è una merce che si acquista e si vende come ogni merce, secondo gli altri è una entrata speciale che sfugge alle leggi generali dello scambio.

In realtà questi due punti di vista devono

combinarsi: il lavoro è senza dubbio una merce, ma il lavoratore non lo è: la sua personalità suppone relazioni sociali che regolano i rapporti umani accanto alle relazioni economiche che regolano lo scambio delle derrate: e queste relazioni esigono per la salvaguardia dell'ordine e la realizzazione del progresso, il rispetto del principio di giustizia come è stato definito.

Di qui la necessità di combinare la legge dell'offerta e della domanda e l'impiego dei mezzi che reclamano il raggiungimento per ciascuno del suo destino.

Dopo avere a questo punto accennato all'equivalente dei servizi e l'idea di giustizia, dichiarando che non si tratta per niente di fissare un tasso, fatta astrazione della persona del salariato e di aggiungervi a titolo di benevolenza un supplemento, ma che è nel prezzo stesso del lavoro che deve comprendersi la parte riguardante la persona del lavoratore, l'Autore tratteggia gli elementi del giusto salario. Ed osserva che l'applicazione della giustizia non è affatto limitata alla condotta del padrone a riguardo dell'operaio: ma si estende alla condotta dell'operaio in presenza del padrone: così i lavoratori associati non devono abusare della loro potenza, nè dello sciopero nè colla minaccia del medesimo, per strappare dal capo dell'impresa, delle concessioni ingiuste.

I due elementi per la determinazione del salario sono il lavoro fornito e i bisogni rispettivi dell'operaio e del padrone, dei quali il primo elemento suppone l'esistenza di un valore economico del lavoro e la conoscenza di questo valore, il secondo varia con ciascuno individuo, fatta astrazione del lavoro fornito.

Tuttavia questi elementi non sono indipendenti l'uno dall'altro; il lavoro è anzi una funzione dei bisogni.

Nel lavoro di produttività l'operaio deve avere per collaboratore il padrone: i metodi di determinazione del salario mediante fissazioni di premi incoraggiano e ricompensano lo sforzo del lavoratore e gli permettono di elevare il tasso del suo salario al livello dei suoi bisogni.

Distinto bene questo livello del « bisogno » dal costo della vita, l'Autore avverte che il salario mentre subisce l'azione diretta dei bisogni, esercita su essi un'azione riflessa in quanto determina la misura in cui l'individuo riesce o dove rinunciare a dar loro soddisfazione.

Al prossimo numero il seguito delle importanti considerazioni.

Il servizio del Lotto in Italia

Da una relazione del Comm. Sandri Direttore Generale delle Privative al Ministro delle Finanze rilevansi i seguenti risultati dell'esercizio del lotto per l'anno 1907-1908.

Il Relatore manifesta la sua soddisfazione per l'accennato incremento dell'Azienda, i cui introiti, dopo una forte ripresa nel 1902-903, si mantennero poi sempre elevati per ascendere nel 1905-906 a più di 81 milioni, ossia a somma mai raggiunta della costituzione del Regno a quella

parte. — Ma poichè nell'ora decorso esercizio 1907-908 le entrate del Lotto — per soli proventi delle giuocate — furono di L. 83,406,480,12 il Relatore è lieto del favorevole risultato che, se dovuto in parte alla larghezza delle vincite pagate — oltre 40 milioni — tanto significativo si appalesa, dal momento che gli incassi cospicui accennano a divenire un fatto costante.

L'utile effettivo immediato (semplice differenza fra le riscossioni e le vincite) fu nel 1907-1908 di L. 43,262,790.16, apprezzabile invero, a malgrado della ingente spesa dei premi della quale il relatore non crede procurarsi.

Vediamo infatti, (dice il Relatore) che in base alla media dell'ultimo decennio 1897-98 — 1906-907, l'utile effettivo immediato di L. 37 mil. 323,120.61 offrì su quello teorico di L. 36 mil. 742,402.62 una eccedenza di L. 580,717.99, mentre poi una eccedenza di L. 310,845.72 del primo sul secondo, pure si constata anche restringendo il calcolo al solo esercizio in esame. Confortanti cifre codeste, giacchè se un monopolio, i cui interessi principalmente dipendono dai capricci della sorte, può ritenersi abbastanza redditizio quando anche dopo una serie di rovesci assicurati un utile pari a quello matematico, deve per contro considerare quale fonte di largo beneficio allorchè l'utile effettivo superi il teorico costantemente, anno per anno.

Premessi questi larghi cenni sulla floridezza attuale del monopolio del Lotto, passa il Relatore al consueto esame aritmetico dei risultati economici avuti nell'esercizio testè scaduto.

Prendiamo alcune cifre.

Gli accertamenti definitivi dell'esercizio in disamina, furono i seguenti:

Nell' entrata.

Proventi delle giocate	L. 83,406,408.12
» eventuali e contravvenzionali	» 153,094,18
	<u>L. 83,559,574.30</u>

Nella spesa.

Vincite	L. 40,143,689.96
Aggi di esazione	» 6,151,918.33
Stipendi al personale	» 601,325.99
Spese diverse	» 327,617.45
	» <u>47,224,551.73</u>

Utile effettivo netto L. 36,335,022.57

con una diminuzione di L. 3,114,191.96 in confronto dell'utile effettivo netto conseguito nell'esercizio 1906-907 in L. 39,449,214.53, dovuta a circa 6 milioni pagati in più per vincite, come si vedrà in appresso:

Le previsioni dell'entrata furono di	L. 74,000,000
Della spesa di	» 43,380,594
Perciò si ebbe una maggiore entrata di	L. 9,559,574.30
Una maggiore spesa di	» 3,843,957.73

Un maggior utile, di fronte a quello preveduto in bilancio di

L. 5,715,616.57

Il Relatore passa poi al confronto con le risultanze dell'esercizio e del quinquennio precedenti.

Prodotti del giuoco nel 1907-908	L. 83,406,480.12
Prodotti del giuoco nel 1906-907	» 80,450,254.56
Prodotti del giuoco come media del quinquennio 1902-903, 1906-907	<u>L. 76,292,808.27</u>

Così il periodo in esame, rispetto al precedente uguale periodo, offrì un maggiore provento di

L. 2,956,225.56

e di fronte al summenzionato quinquennio, dette un maggior incasso di

» 7,113,671.85

Le vincite asciesero nel 1907-908 a

L. 40,143,689.96

Le vincite asciesero nel 1906-907 a

» 34,220,549.57

Le vincite asciesero nel quinquennio predetto (media) a

» 37,887,929.11

Perciò si ebbe una maggior spesa rispetto al precedente esercizio di

L. 5,923,140.39

e di fronte al quinquennio di

» 2,255,760.85

Il profitto immediato (semplice differenza fra riscossioni e vincite) varia così:

nell'esercizio 1907-908	L. 43,262,790.16
» 1906-907	» 46,229,704.99
nel precedente quinquennio (media)	» <u>38,404,879.16</u>

Per modo che l'esercizio 1907-908, in confronto del precedente, procurò un utile immediato inferiore di

L. 2,966,914.83

mentre rispetto al quinquennio 1902-903-1906-907 lodi ed è superiore per

» 4,857,911.—

Si desume pure dalla Relazione che al notevole aumento delle riscossioni contribuirono ben 54 provincie ed in maggior misura

1 Genova con	L. 1,308,173.76
2 Roma »	» 435,747.04
3 Torino »	» 289,016.60
4 Lecce »	» 260,443.12
5 Bari »	» 181,466.22
6 Parma »	» 178,834.06

Nel 1906-907 il contributo medio individuale inferiore ad una lira si ebbe in 32 provincie; nel 1907-908 in 21 soltanto.

Salirono poi, nel periodo in esame, da 18 a 22 le provincie di contributo individuale fra una e due lire e da 6 a 7, quelle oltre le 5 lire.

Pertanto rimanendo sempre in capo lista la provincia di Napoli con oltre 14 lire per ogni abitante e figurando, ultima la provincia di Sondrio con 21 centesimi, abbiamo di notevole il passaggio di tre provincie (Genova, Porto Maurizio e Venezia) al contributo di oltre 5 lire, e l'accresciuta quota individuale per le provincie di Torino, Milano, Lucca, Como. Dal che ricava

il Relatore che se anche le popolazioni fra le più evolute e più industriose d'Italia, se i centri dove il lavoro ferve e i guadagni abbondano non disdegnano di mostrarsi contribuenti zelanti del Lotto, non sarebbe da qualificarsi ingiustificata la convinzione che non sempre l'invito ad accostarsi agli esattori in questa tassa volontaria venga dall'ignoranza o dalla miseria.

I 43,262,790,16 di profitto immediato od utile lordo che dir si voglia, avutisi nel 1907-908, così ebbero a ripartirsi tra le varie sorti ammesse dalla tariffa:

Sull'estratto semplice	L.	143,617.71	pari a	0,33 %
Sull'estratto determinato	»	408,955.30	»	0,93 »
Sull'ambo	»	16,872,097.30	»	39.— »
Sul terno	»	22,499,665.33	»	52.01 »
Sul quaterno	»	3,343,454.51	»	7.73 »

Tornano L. 43,262,790.16 » 100.—

L'utile effettivo del decorso esercizio che fu di L. 36,335,022.57 si è ottenuto (astrazione fatta dalle spese di carattere promiscuo come quella, fra altre, di polizza finanziaria per la repressione del lotto clandestino) aggiungendo al profitto immediato i proventi contravvenzionali e sottraendo le spese necessarie al funzionamento dell'azienda. Giova ora fare un confronto di queste spese con quelle dell'esercizio precedente.

a) Aggi di esazione liquidati in lire 6,151,918.33 con un aumento di L. 154,945.24 su quello del precedente esercizio, rispondente ai maggiori introiti;

b) Stipendi agli impiegati in L. 601,325.99 con un'economia di L. 10,603.61 derivata dalle vacanze di varî posti;

c) Spese varie in L. 327,617.45 con una lieve diminuzione di 2197.42 su quelle dell'antecedente uguale periodo.

Si ha pure che per riscuotere gli 83 e più milioni nel 1907-908, siano occorsi N. 8,074,006 registri-bollettari del giuoco, su ciascuno dei quali, in media, si riscossero L. 10.33. Così, di fronte al 1906-907, si ebbe un aumento di L. 51,650 nel numero dei bollettari consunti e di 30 centesimi nella media riscossione unitaria.

Ed eccoci alle tombole e lotterie nazionali.

Osserva il Relatore che la Legge 2 Luglio 1908 Numero 464, per quanto porti la data del secondo giorno dell'esercizio ora in corso, devesi considerare quale provvedimento studiato e concretato nell'esercizio in esame. Invocata e desiderata da lungo essa è giunta in buon punto a facilitare e disciplinare al tempo stesso il corso di tante tombole e lotterie nazionali concesse dal Parlamento, e ad impedire il soverchio estendersi di siffatte concessioni. Nei suoi primi tre articoli si manifesta la vera e propria legge organica delle tombole e lotterie, mentre col quarto esaudisce finalmente i voti tante volte manifestati per l'esonerazione dalle tasse di bollo e del dieci per cento in favore di quelle piccole lotterie che per la loro limitatissima importanza nessuna concorrenza fanno al Monopolio del lotto e sulle quali era giusto non gravare con prelievi falcidianti il piccolo obolo destinato a scopi veramente filantropici.

In complesso e con un totale beneficio di L. 153,812.80 per tasse del 20 e 10 per cento

si ebbero 586 tombole e 78 lotterie con una diminuzione di 10 delle prime e 11 delle seconde rispetto al precedente esercizio. Nel secondo semestre del decorso anno finanziario si svolse anche la Tombola telegrafica nazionale di 900,000 cartelle ad una lira ciascuna a favore della città di Vittorio e in esenzione da ogni tassa erariale. L'estrazione avvenne il 30 Giugno 1908. In detto secondo semestre e precisamente il 15 gennaio 1908, venne estratta anche altra simile tombola pro Ospedali Perugia e Aquila la cui operazione eransi svolte dal 1° luglio 1907. I due milioni circa di cartelle messe sul mercato dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, non recarono danno alla Privativa, la quale in detto periodo introitò, come si è visto, somma cospicua tale che mai per l'innanzi aveva potuto incassare.

Non trascurandosi, avverte il comm. Sandri, di incitare gli agenti di Finanza e di P. S., alla difesa del Monopolio, mediante frequenti ed abbastanza larghi compensi pecuniari, l'azione loro è stata nel periodo di cui ci occupiamo più del consueto attiva e proficua, tanto che nei vari Compartimenti poterono essere contestate ben 368 contravvenzioni alle leggi sul lotto e cioè 48 di più dell'anno avanti. Giova però notare che se l'aumento, in complesso, fu di soli 48 contesti, dai singoli risultati vediamo con piacere che per solo lotto clandestino le contravvenzioni furono 247 di fronte alle 137 dell'anno avanti e che di esse ben 187 furono contestate nel Compartimento di Napoli, dove la fraudolenta speculazione si esercita su vasta scala e dove perciò più attiva dev'essere e fu la difesa degli interessi erariali.

Il Fondo di previdenza dei Ricevitori del lotto, sostituito in virtù della legge 22 luglio 1906, N. 623, ai due preesistenti istituti « Monte Vedovile » e « Consorzio Toscano », cominciò a funzionare il 1° Gennaio 1907. Cosicché non è dato istituire confronti fra i risultati finanziari del fondo stesso avutisi nel 1907-908 e quelli di un solo semestre del precedente anno finanziario. Del resto, poichè l'art. 6 del Regolamento di detto Istituto, approvato con R. Decreto 30 Maggio 1907, N. 394, chiama la competente Commissione amministratrice a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, una apposita Relazione, basterà che qui soltanto io accenni che mentre il patrimonio del fondo di Previdenza era

al 1° Luglio 1907 di	L. 1,194,260.13
al 1° Luglio 1908 risultò di	» 1,335,220.83

con un aumento di L. 140,960,70

E' opportuno ancora accennare che la Commissione Centrale cui fu commesso il non lieve incarico di riunire in un unico testo la sparsa legislazione sul lotto compì i propri lavori nell'esercizio 1906-907. Però il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto approvato con Regio Decreto del 19 marzo 1908, N. 152, andò in vigore durante il periodo in esame.

Così anche questo provvedimento è un fatto felicemente compiuto che recherà non poco vantaggio al servizio, evitando errori ed omissioni nelle quali gli uffici potevano incorrere non

avendo sempre sott'occhio tutte le vigenti disposizioni di legge.

La Commissione chiamata a dar parere sui contesti per vincite al lotto nelle sue sedute esaminò N. 68 ricorsi per vincite contestate e otto ricorsi presentati dai ricevitori per condono e riduzione di multe.

Dei 68 ricorsi per vincite, riguardanti tanti premi per un importo complessivo di L. 28,439.82, ne furono accolti soltanto 41, per modo che, in dipendenza dei confermati rifiuti e di alcune riduzioni, il complesso dei pagamenti ammessi fu di L. 20,840.53.

Il Relatore conclude con queste parole:

« A larghissimi tratti ho accennato ai risultati di questo importante ramo di servizio affidatomi, attorno al quale tanti apprezzabili interessi si aggirano e tante e non facili questioni si agitano.

« Mi auguro che questi cenni sommari valgano tuttavia a dimostrare come, dinanzi agli interessi molteplici ed alle questioni importanti, mai siano venute meno le cure dell'Amministrazione, la quale, com'ebbi a dire nel precedente simile Rapporto, sarà ben paga se n'avrà in compenso, oltrechè l'assicurata floridezza dell'Azienda, il compiacimento dell'E. V., cui, intanto, io porgo gli atti della mia perfetta osservanza ».

Allegati numerosi consistenti in completi e ampi prospetti di cifre completano e coronano l'interessante Relazione.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Dott. Paul Nève. — *La Philosophie de Taine. Essai critique.* — Louvain, Institut Supérieur de Philosophie, 1908, pag. 359.

Questo lavoro su Taine ha servito, prima di essere ampliato e riveduto, come tesi presentata dall'Autore al corso dei suoi studi nell'Istituto superiore di Filosofia di Louvain, nella Biblioteca del quale notissimo Istituto ora viene pubblicato.

L'Autore si propone principalmente di dimostrare, ora che tutta la corrispondenza del Taine ha visto la luce, che hanno errato coloro i quali ritennero la sua filosofia semplicemente determinista; il Taine, sia pure in modo suo speciale, avrebbe cercato anzi di conciliare il positivismo colla metafisica.

A questo fine l'Autore, dopo una interessante biografia del Taine, ne esamina ed analizza il pensiero, affrontando per primo la questione « della metafisica del Taine » di cui espone i concetti basati sulle notissime « tre possibilità » e facendone poi una minuta critica, concludendo che la metafisica del Taine manca di prova.

Viene poi alla cosmologia del grande Filosofo, che si rannoda al concetto del « panvitalismo » e cerca di dimostrare la insufficienza di tale dottrina a spiegare la costituzione della materia sensibile.

Del determinismo del Taine l'Autore fa la esposizione e quindi la critica considerandolo come

sociologia; ma il più interessante capitolo è — a nostro avviso — quello intitolato: « l'uomo; la psicologia » nel quale sono esposte le dottrine del Taine sulla psiche e sulla volontà, che l'Autore minuziosamente e con molto acume sottopone ad una critica, se non concludente, certo interessante. I successivi capitoli trattano delle istituzioni (la religione e l'organizzazione sociale e politica) e dell'estetica.

Con questa prima parte l'Autore ha esaminato « le cause » nella dottrina del Taine; nella seconda parte esamina « le norme » e cioè la morale, la logica, la politica e l'ideale nell'arte.

L'Autore conclude, naturalmente dal suo punto di vista metafisico, respingendo quella parte di teorie che sono in opposizione alle dottrine cattoliche « che nell'avvenire rimarrà dell'opera del Taine la parte sana ed utile, perpetuando attraverso le generazioni future la memoria di quella grande figura, di quella nobile anima, le cui virtù intellettuali troveranno ancora imitatori, quando l'oblio avrà fatto dimenticare le sue idee temerarie ed i suoi principi erronei ».

Prof. Dott. Georg Obst. — *Banken und Bankpolitik.* — Leipzig, C. E. Poeschel, 1909, pag. 303. (M. 9).

Le nozioni di Banca, di banchiere e di politica bancaria precedono il lavoro che è diviso in tre parti; una brevissima, che dà un cenno sulla materia bancaria nell'antichità e quindi nel medio evo; vi sono menzionate il Banco di Rialto di Venezia e la Banca di Sant'Ambrogio di Milano; non sappiamo come l'Autore abbia tralasciato il Banco di San Giorgio di Genova e le Banche di Firenze, se non precedenti, contemporaneamente a quelle di Venezia e di Milano. Sono pure menzionate dall'Autore le Banche di Amsterdam e di Amburgo.

Quindi si trattiene allo sviluppo delle istituzioni bancarie di Berlino dividendo la breve storia in quattro periodi dal 1765 al 1767, dal 1768 al 1806, dal 1806 al 1837 e dal 1837 al 1845. Tutto questo è compreso in poco più di 30 pagine.

La seconda parte occupa tutto il resto del libro e costituisce una minuta ed intelligente rassegna delle Banche di emissione tedesca, austro-ungarica, inglese, francese, russa, ed americana del Nord.

La terza parte è rivolta ad esaminare, con acume critico e quasi sempre con efficacia, i diversi sistemi bancari e la ingerenza più o meno larga dello Stato in tale materia.

W. Stanley Jevons. — *La théorie de l'Economie politique. Traduction des M. M. H. E. Barrault et Maurice Alsasse avec une préface de M. Paul Painlevé de l'Institut.* — Paris, V. Giard et E. Brière 1909 pag. 405, (8 p.).

La prima edizione inglese di questo notissimo trattato data dal 1871 ed è da tutti gli studiosi e da molti profani apprezzato. Ora la solerte Casa editrice V. Giard et E. Brière ce ne dà una eccellente traduzione francese e non è il caso di analizzare l'opera diretta a rendere, nel modo più semplice possibile, matematica l'Economia Politica.

Richiameremo piuttosto l'attenzione dei lettori sulla bellissima prefazione dettata dall'eminente prof. P. Painlevé nella quale spiega chiaramente il metodo matematico propugnato da Jevons e ne dimostra la utilità.

Per parte nostra non dubitiamo affatto della eccellenza del metodo matematico applicato anche alla Economia politica, ed ammettiamo senza riserva che possa tornar utile al progresso della scienza; dubitiamo invece che possa essere altrettanto utile agli studiosi, ai quali manca in genere la preparazione per comprendere il processo matematico; ed anche se alcuni furono così fortunati da avere tale preparazione, pochi assai hanno potuto mantenersi in esercizio per leggere con facilità e profitto le formule dal calcolo integrale e del calcolo della probabilità. E fino a che la cultura delle discipline matematiche non sia estesa abbastanza perchè diventi patrimonio di tutti gli studiosi; è evidente che tale metodo incontrerà gravi difficoltà a generalizzarsi. Tuttavia non si può negare che in questi ultimi anni qualche progresso in questo senso si è fatto, ed è da augurarsi che continui; però non può essere che lento ed intanto purtroppo va determinandosi uno sdoppiamento nella scienza: uno per quelli che conoscono la matematica e sono pochissimi, uno per coloro che mancano di tali cognizioni indispensabili e sono la maggioranza.

Questo sdoppiamento è un bene o un male? riusciranno i pochi ad acquistare tanta influenza nella scienza da obbligar tutti o quasi tutti gli studiosi a procurarsi le necessarie cognizioni matematiche? Lo auguriamo, ma ne dubitiamo assai.

RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA

— Ecco i valori di borsa delle Società italiane per azioni al 31 luglio 1909 che desumiamo dall'*Economista dell'Italia moderna*:

Istituti di credito

Istituti di Credito	886,000,000
Società di Trasporti	861,000,000
Metallurgia, Meccanica e Mineraria	398,000,000
Gaz ed Elettricità	251,000,000
Industria Zuccheri	183,000,000
Condotte d'acqua	90,102,000
Prodotti Chimici	87,000,000
Tessitura e filatura	263,000,000
Molini	40,780,000
Automobili	82,000,000
Imprese immobiliari	173,610,000
Industrie diverse	279,000,000
Totale	3,494,492,000

— L'Ufficio del Lavoro ha pubblicato un nuovo volume riguardante il **contratto di lavoro per i lavoratori delle miniere in Italia**.

L'ufficio compì nel 1906 una speciale inchiesta sui lavoratori delle miniere e pubblicò nel 1907 un primo volume con i dati raccolti riguardanti l'età, lo stato di famiglia, la mortalità, la occupazione e il reddito dei suddetti lavoratori: il materiale riguardante circa 54,000 lavoratori delle miniere e 12,000 delle cave, descriveva in minute numerose tabelle statistiche le condizioni demografiche ed economiche

di questi lavoratori, con l'intento specifico e pratico di preparare gli elementi per risolvere il problema dell'assicurazione della classe lavoratrice mineraria.

Ora in questa seconda parte dell'indagine si trattano le linee principali del contratto del lavoro. Il materiale raccolto al riguardo fu sufficiente per dare un quadro delle condizioni realmente esistenti riguardo agli orari di lavoro, modi di pagamento, clausole contrattuali concernenti il licenziamento, la responsabilità, ecc.

I dati sugli orari di lavoro sono presentati in tabelle indicanti la durata normale della giornata di lavoro e di riposo, nelle lavorazioni nell'interno ed all'estero delle miniere e delle cave, nella stagione invernale e nell'estiva, distinti secondo le regioni o secondo i minerali o prodotti estratti. Si aggiungono dati sui turni di lavoro praticati nelle varie lavorazioni e nelle diverse stagioni, sulle variazioni degli orari secondo le stagioni e secondo le lavorazioni, sul lavoro notturno, sul modo in cui è praticato il riposo settimanale.

Si espongono sistematicamente le notizie raccolte dai questionari e dai documenti ad essi allegati riguardanti: i rapporti fra esercente e lavoratore; le diverse forme del salario a seconda del modo di misurazione del lavoro (salario a tempo ed a cottimo, forme di liquidazione dei cottimi, salario progressivo), a seconda dell'attribuzione del salario (salario individuale, collettivo, cooperativo ed ad impresa), le sovvenzioni speciali accordate sul salario e i casi di partecipazione agli utili dell'impresa, il pagamento del salario (periodi e modo di pagamento, diverse forme di pagamento in natura, menomazioni sul salario, luogo di pagamenti); finalmente notizie riguardanti norme dei regolamenti del lavoro e clausole del contratto di lavoro, circa le condizioni di ammissione al lavoro e condizioni di lavoro, le assenze e licenze, il licenziamento, la responsabilità per danni, i reclami e le vertenze, le sanzioni disciplinari, il tirocinio e le assicurazioni operaie.

Riguardo ad alcuni elementi del contratto di lavoro sono pure presentati in tabelle statistiche dati rispecchianti lo stato di fatto sempre riferentisi a circa 54,000 lavoratori delle miniere e 12,000 delle cave.

— L'Ufficio centrale delle pensioni al Ministero del Tesoro, ha pubblicato una relazione sul movimento, per ogni singolo Ministero, del **debito vitalizio dello Stato** dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, con la situazione esistente al 1° luglio 1909, e noi ne riassumiamo i risultati complessivi.

Le pensioni ordinarie vigenti al 1° luglio 1908 erano 87,611 per un importo di L. 83,517,303.91. Aumentarono durante l'esercizio 1908-909; 5300 iscrizioni per l'importo di L. 6,674,124.69; ne furono cancellate 5231 per l'importo di lire 5,695,197.19, sicchè al 1° luglio ultimo scorso le pensioni ordinarie vigenti in Italia erano complessivamente 87.68 per l'importo di L. 84,496,233.41 con un aumento cioè di quasi un milione, rispetto alla stessa data del 1909.

Aggiungendo alle cifre suesposte l'importo delle pensioni straordinarie costituite dagli assegni

per le ricompense nazionali, per i Mille di Marsala, e per gli operai delle Manifatture dei tabacchi, delle Saline e delle Officine carte e valori, si ha che complessivamente il debito vitalizio dello Stato che al 1° luglio 1908 era di lire 88,386,818,06 rappresentante 118,706 partite, è ora di lire 89,785,337.98, rappresentante 123,118 partite, con un aumento cioè di un milione 400 mila lire di spesa e di 4700 partite.

Nelle cifre suesposte non sono compresi i ferrovieri.

— Una circolare dell'on. Giolitti sul **nuovo titolo italiano redimibile 3.50 per cento** ai prefetti del regno ricorda che con la legge del 24 dicembre 1908 venne autorizzata la creazione di un titolo di debito ammortizzabile in 50 anni e fruitante l'interesse annuo di L. 3.50 per cento, esente da ogni imposta presente e futura.

I nuovi titoli, in tagli da L. 500, 2000, 5000, 10,000 e 25,000 di capitale nominale, sono stati di recente emessi; e trovansi già sul mercato. Gli interessi di questi titoli sono pagati il primo aprile ed il primo ottobre di ciascun anno.

In seguito ad accordi presi col Ministero del Tesoro, la facoltà concessa agli agenti morali, di cui nella circolare 20 ottobre 1904 del predetto Ministero, di acquistare cioè rendita emessa o garantita dallo Stato, è estesa anche alle obbligazioni di tal nuovo debito redimibile.

Il ministro quindi raccomanda ai prefetti di portare tutto ciò a conoscenza delle amministrazioni interessate, facendo presente come torni loro utile preferire, ai prezzi attuali, l'investimento dei capitali in tali obbligazioni sia perchè esse offrono le stesse garanzie della rendita consolidata, sia perchè in confronto della rendita 3.75 per cento, le obbligazioni del nuovo debito redimibile porgono oggi non indifferente vantaggio che si ragguaglia a L. 2.05 per ogni cento lire di capitale nominale.

Oltre a tale vantaggio, è da considerare che per l'interesse delle nuove obbligazioni, il quale resta invariato per tutta la durata del debito (50 anni), gli enti possessori di esse hanno, assicurato per lungo lasso di tempo la stabilità dei propri redditi; mentre il consolidato 3.75 per cento (che diverrà 3.50 col primo gennaio 1912), è irriducibile soltanto fino a tutto l'anno 1920.

E' attualmente in corso di sottoscrizione a Copenaghen, a Londra, a Parigi, a Bruxelles ed a Ginevra un **prestito danese** 3 1/2 per cento oro, dell'ammontare di 56 milioni di franchi, rappresentati da obbligazioni del valore nominale di 500 franchi, ed effettivo di 496.75.

I titoli e i coupon di questo prestito vanno esenti, da parte del Governo danese, da ogni ritenuta e imposta. La rendita netta è di fr. 17.80 all'anno, che saranno pagati metà al 1° febbraio e metà al 1° agosto di ciascun anno.

E' imminente l'emissione di un primo **prestito della città di Mosca** di 20 milioni di rubli. Tale somma è destinata alla costruzione di macelli, di una officina a gaz e di un Monte di Pietà.

Un secondo prestito di 7 milioni di rubli, che serviranno alla costruzione tranviaria seguirà tra breve. I due prestiti verranno emessi al tasso del 4 1/2 per cento.

— La città di Sebastopoli è stata autorizzata dal Governo russo a contrarre un **prestito della città di Sebastopoli** di 1,500,000.

— Il **prestito montenegrino** 5 per cento che sarà emesso a Londra al corso del 96 per cento, raggiungerà un ammontare di 250 mila lire sterline. Esso verrà garantito con prima ipoteca sui diritti doganali e nel monopolio di sale che produsse nel 1907 una somma di 1,360,000 corone e nel 1908 1,320,000 corone.

Il prestito dovrà essere ammortizzato a cominciare dall'anno 1910, cioè col riscatto di Buoni se questi sono quotati al disotto della pari, mediante estrazioni annuali.

Il governo del Montenegro si riserva il diritto di rimborsare alla pari il residuo del prestito a datare dall'anno 1919. Il ricavo del prestito sarà devoluto all'ammortamento di tutti i prestiti anteriori, alla creazione di una Banca ipotecaria dello Stato, alla costruzione di strade ed altri lavori pubblici.

— D'all'ultimo rapporto dell'alto Commissario inglese, Sir Eldon Gorst, sulle **condizioni economiche dell'Egitto** rileviamo che il bilancio egiziano previsto in lire egiziane 14,730,000 per il 1908 si è chiuso con 14,408,000 per cui su 15,522,000 di entrate, si è verificato un avanzo 1,114,000 che venne destinato all'ammortamento del Debito, che al 31 dicembre 1907 ammontava a lire egiz. 95,834,000.

Gli interessi e l'ammortamento del debito richiedono 3,596,000 ogni anno.

Le cifre principali del commercio di importazione riguardano i tessuti di cotone e il carbon fossile.

Le importazioni dei tessuti di cotone in Egitto nel 1908 raggiunsero lire egiz. 3,168,000 con un aumento del 3.4 per cento sul 1907.

Causa il cattivo raccolto le esportazioni di cotone greggio hanno raggiunto un valore di lire egiz. 17,092,000 contro 23,988,000 nel 1907 con una diminuzione quindi di L. eg. 6,896,000.

Il posto occupato dalle Nazioni europee nel commercio egiziano d'importazione è calcolato nella seguente percentuale:

Inghilterra 32.9 per cento — Turchia 12.7 per cento — Francia 11.6 per cento — Austria 6.5 per cento — Italia 4.7 per cento — Germania 4.5 per cento.

Una delle parti più notevoli del rapporto di sir Gorst è quella che dà le notizie dei grandi lavori di irrigazione compiuti durante lo scorso anno.

Coll'estendersi dei terreni coltivati a cotone, il problema economico egiziano è soprattutto quello della razionale economia delle acque del Nilo. Ormai la riserva acqua dei grandi serbatoi di Assouan benchè sia portata al massimo livello di 106 metri, non basta più ai bisogni per la irrigazione dell'estate e sir Gorst dichiara di assoluta urgenza il sopraelevamento degli argini del colossale serbatoio.

Alla fine dell'anno scorso erano compiuti i grandi lavori di sbarramento per la raccolta delle acque nel nuovo serbatoio di Esneh.

Il costo dell'opera è stato di oltre 26 milioni di lire nostre.

— Il console generale britannico Roberts manda al « Foreign Office » un rapporto sulle **condizioni economiche di Barcellona** durante il 1908 ed il primo semestre 1909.

Barcellona, scrive il console, può essere considerata come la Manchester della Spagna, poiché è il maggior centro, industriale per la tessitura del cotone e della lana e perché può ritenersi che tutti gli stabilimenti manifatturieri della nazione si trovano entro un raggio di cento miglia dalla capitale della Catalogna.

Fino a pochi anni fa l'Inghilterra provvedeva tutto il macchinario necessario a questa industria, ma ora le macchine tedesche fanno una grandissima concorrenza a quelle del Regno Unito.

Le importazioni nel porto di Barcellona mostrano un notevole aumento per quanto si riferisce alla materia greggia ed una diminuzione per quanto si riferisce agli articoli manufatturati. Quest'ultima è però attribuita dal console ad eccessive scorte fatte dai negozianti negli anni precedenti e non ad una reale diminuzione delle importazioni.

Passando ad esaminare il movimento del porto il relatore trova che le navi inglesi continuano a disertare Barcellona, mentre aumentano d'anno in anno le navi italiane, le tedesche, le austriache e le olandesi.

La marina italiana occupa nel movimento del porto di Barcellona il secondo posto dopo la marina spagnuola, mentre l'inglese non ha che il terzo; infatti l'Italia figura con 325 navi della portata di 632,254 tonn. e l'Inghilterra non ha che 208 navi e 268,482 tonn.; la Francia conta 103 navi con 189,000 tonn.

RASSEGNA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il commercio dell'Austria-Ungheria. —

Durante il mese di marzo ultimo le importazioni in Austria-Ungheria si sono elevate a 230,300,000 corone cioè un aumento di 14,600,000 corone sul medesimo mese del 1908, mentre che le esportazioni hanno raggiunto 203,300,000 corone in aumento di 1,800,000 corone.

Per i cinque primi mesi dell'anno in corso, le importazioni sono state di 1,097,500,000 corone in aumento di 23,700,000 corone sullo stesso periodo dell'anno precedente mentre che le esportazioni si sono elevate a 931,600,000 corone in minor valore di 11,600,000 corone. Risulta da queste cifre che il bilancio commerciale dell'Austria-Ungheria si salda, per i cinque primi mesi dell'anno in corso con un deficit delle esportazioni di 165,300,000 corone; da gennaio a marzo 1908 questo deficit non era che di 130,400,000 corone.

Le cifre precedenti non comprendono il commercio dei metalli preziosi, il quale ha dato i seguenti risultati da gennaio a maggio: importazioni 152,100,000 corone in maggior valore di 137,400,000 per i cinque primi mesi del 1908: esportazioni 26,600,000 corone in aumento di 6,300,000.

LA LEGGE DANESE

sull'assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura e nell'industria forestale

Ecco il testo di questa legge che è del 27 maggio 1908:

I. — Disposizioni generali.

§ 1. Hanno diritto all'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della presente legge:

1. Gli operai occupati nell'agricoltura, nell'industria forestale e nel giardinaggio, in quanto la rispettiva proprietà rustica, ai sensi della legge 15 maggio 1902 ha un valore agli effetti dell'imposta, superiore a 6,000 corone;

2. Gli operai di stabilimenti per allevamento di cavalli, di latterie, di miniere di torba, di segherie di canne, e gli operai occupati negli esercizi di trebbiatrici a macchina.

Su proposta del Consiglio di assicurazione, il Ministro dell'interno può, con ordinanza, assoggettare alla legge gli esercizi che possono essere assimilati ai predetti.

§ 2. Sono pure soggetti all'obbligo di assicurazione gli esercizi che sono esercitati come esercizi ausiliari di quelli previsti dalla legge, come le fabbriche di mattoni, le opere di argilla e di sabbia, i traghetti, le opere di massiciata, le segherie di canne e simili.

§ 3. Nella presente legge intendesi per giardinaggio la coltivazione di giardini esercitata industrialmente ed altresì i lavori nei parchi, nei fondi rustici e appartenenti alla Città od ai Comuni o che sono in connessione con una possidenza od un bosco, od in fine lavori in giardini privati che rendono prodotti di giardino in gran quantità.

§ 4. Secondo la presente legge è obbligato all'assicurazione chiunque per salario od accordo o come compagno non per favore è assunto permanentemente o temporaneamente nella esecuzione di lavori in esercizi che cadono sotto la presente legge, anche come persona di vigilanza, qualora il salario che gli è corrisposto in contanti non superi le 1,500 corone all'anno.

Sono pure soggetti all'obbligo di assicurazione i membri della famiglia dell'imprenditore, eccettuata la moglie, qualora la loro attività nell'esercizio possa essere equiparata a quella degli operai, ed abbiano superato i 10 anni di età.

§ 5. L'assicurazione concerne tutti gli infortuni che avvengono nell'esercizio o nelle circostanze che lo precedono, fra i quali anche gli infortuni in lavori che per l'esercizio sono eseguiti nella ferrovia, altresì gli infortuni in lavori di strade, in lavori in acqua e per condutture d'acqua, in coperture di paglia ed in caccia e simili, che sono assunti nell'interesse dell'esercizio od in generale soltanto dentro lo stabile.

Al contrario non cadono sotto la presente legge gli infortuni avvenuti in servizio personale domestico dell'imprenditore, quando questo servizio è affatto distinto dall'azienda dell'esercizio, ed altresì gli infortuni nei servizi personali per l'imprenditore o per la sua famiglia. Però le persone che in forza alle disposizioni della presente legge sono obbligate all'assicurazione, non perdono il loro diritto all'indennità quando sono colpite da infortunio in un servizio transitorio nella casa dell'imprenditore o per lui o per la sua famiglia.

§ 6. Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni procurati dall'assicurato volontariamente o per negligenza grave.

§ 7. Se un assicurato perde la vita, i suoi parenti nelle condizioni previste nei §§ 18 e 19 sono aventi diritto qualora al tempo dell'estero, sono aventi diritto qualora al tempo dell'infortunio sono cittadini e danesi del Regno. Se i parenti dimorano all'estero, sono aventi diritto solo nel caso in cui la vittima appartiene ad un paese che ai parenti di operai agricoli danesi concede negli infortuni i medesimi diritti di assicurazione che ai propri cittadini. Se questa disposizione vale soltanto per una parte dello Stato estero, la reciprocità si applica soltanto per questa parte.

§ 8. Per decidere se un esercizio cade o no sotto la presente legge, gli imprenditori e gli operai possono chiedere la decisione del Consiglio di assicurazione. Contro questa decisione si può ricorrere al Ministero dell'interno. Il termine per ricorso è di 14 giorni dalla notificazione della decisione.

§ 9. Gli infortuni che secondo le disposizioni che precedono cadono sotto la presente legge, sono trattati

in conformità ad essa anche nei rispetti della misura dell'importo dell'assicurazione, anche quando per le disposizioni finora in vigore potessero cadere sotto la legge 7 gennaio 1898 sull'assicurazione degli operai contro le conseguenze degli infortuni in alcune industrie.

Il che però non vale per le industrie che cadono sotto la legge 7 gennaio 1898, § 4 A, n. 1 e n. 10 (esercizi di fabbrica e molini) nei quali per gli infortuni trovano sempre applicazione le disposizioni della legge 7 gennaio 1898.

II. — Diritti di assicurazione.

§ 10. Se avviene un infortunio nelle condizioni previste nel cap.º I, il quale apporta una capacità al lavoro, qualora l'incapacità al lavoro dura più di 13 settimane dal giorno dell'infortunio, alla vittima spetta un sussidio giornaliero secondo le disposizioni dei paragrafi seguenti.

Però i fanciulli che si trovano nelle cure domestiche dell'imprenditore non ricevono alcun sussidio giornaliero fino a quindici anni compiuti.

§ 11. Per le persone che all'accadere dell'infortunio non hanno compiuti 18 anni di età, il sussidio giornaliero ammonta a 75 lire, per tutte le altre ad 1 corona e 20 lire.

Per ogni settimana il sussidio giornaliero è pagato per 7 giorni.

Il sussidio giornaliero non è accordato in somme rateali.

§ 12. Il diritto al sussidio giornaliero è determinato dalla capacità al lavoro.

Questa si ritiene che duri fino a quando la vittima è in grado di riassumere un lavoro, ed è accertata da un certificato medico.

In nessun caso il pagamento del sussidio giornaliero continua oltre l'anniversario dell'infortunio.

§ 13. Qualora l'infortunio apporta soltanto una temporanea incapacità al lavoro, il sussidio giornaliero cessa al momento in cui non esistono più le rispettive condizioni.

Se un infortunio apporta una incapacità al lavoro permanente, qualora esistano per essa le condizioni previste nel § 12, il sussidio giornaliero è pagato fino alla avvenuta assegnazione di una rendita di invalidità da parte del Consiglio di assicurazione operaia, se questa avviene l'anno dell'infortunio.

Se l'infortunio apporta la morte, il sussidio giornaliero nelle medesime condizioni è pagato fino al giorno del decesso, se questo sopravviene entro un anno dal giorno dell'infortunio.

§ 14. Il sussidio giornaliero è pagato alle vittime alla fine di ciascuna settimana decorsa, la prima volta alla fine di 14 settimane.

§ 15. Decorse 14 settimane, la vittima deve inviare all'imprenditore od alla rispettiva Compagnia di assicurazione riconosciuta, un certificato medico con la dichiarazione che esistono le condizioni per il pagamento di un sussidio giornaliero.

Le spese di questo certificato medico stanno a carico della vittima.

L'imprenditore, rispettivamente la Compagnia di assicurazione ha diritto, sostenendo le spese, di chiedere la presentazione settimanale di un nuovo certificato.

§ 16. Se l'imprenditore paga alla vittima l'intero salario, anche se non è interamente capace al lavoro, la vittima ha pure diritto a riscuotere il sussidio giornaliero. Se il sussidio giornaliero è maggiore del salario, l'operaio ha tuttavia diritto al di più.

§ 17. Se l'infortunio ha apportato una incapacità al lavoro che dal Consiglio di assicurazione operaia è dichiarata permanente (invalidità), la vittima riceve una somma in denaro. Se l'incapacità al lavoro è totale, la somma in denaro deve ammontare a sei volte l'importo della mercede annuale di 600 corone. Se la capacità al lavoro è soltanto diminuita, la somma in denaro è pagata soltanto in un importo corrispondente. Non si corrisponde alcuna indennità per la diminuita capacità al lavoro minore del 10 per cento.

§ 18. Se in conseguenza di un infortunio sopravviene la morte, i parenti che sono indicati nei seguenti paragrafi ricevono una somma in denaro di 2,500 corone.

Se esiste un solo avente diritto al pagamento, esso riceve l'intera somma, osservando però l'ultima parte del § 19.

Se esistono più aventi diritto al pagamento, decide il Consiglio di assicurazione operaia come fra essi deve ripartire la somma da pagare.

Se non esiste alcun avente diritto al pagamento, la persona o le persone che hanno sostenuto le spese di sepoltura ricevono un rimborso per spese funerarie di 50 corone.

§ 19. Se la vittima lascia una vedova, questa riceve l'importo dell'assicurazione nel caso che il matrimonio fu celebrato prima dell'infortunio e non fu prima sciolto per separazione.

Però si decade dal pagamento dell'importo dell'assicurazione qualora i coniugi si siano separati prima dell'infortunio o sia accertato che la moglie ha prima abbandonato il marito. Se la vittima non lascia la vedova avente diritto al pagamento, hanno diritto al pagamento i suoi figli al cui mantenimento la vittima era obbligata o che di fatto li manteneva al tempo dell'infortunio. Se non lascia neppure figli aventi diritto all'assistenza, decide il Consiglio di assicurazione se la somma di assicurazione debba in tutto o in parte essere riscossa da altre persone mantenute dalla vittima o il mantenimento era dalla vittima sostenuto al tempo dell'infortunio. Se si fa luogo ad un contributo di mantenimento, questo non deve superare la stabilita somma di 800 corone.

§ 20. Se la vittima od i suoi parenti ricevono in virtù di altre leggi una pensione od assistenza governativa, cessa il diritto all'indennità secondo la presente legge. Lo stesso vale per gli assicurati che stanno a servizi di Comuni, i quali, rispetto alla pensione od assistenza di vittime, hanno col consenso del Ministro dell'Interno emarate disposizioni speciali, per le quali le vittime godono almeno il diritto all'indennità regolato dalla presente legge.

Se in conformità di una legge o di uno speciale accordo la vittima riceve dall'imprenditore una pensione od assistenza del suo, l'imprenditore ha diritto in tutto o in parte, secondo la determinazione del Consiglio di assicurazione operaia, al pagamento della corrispondente somma di assicurazione secondo la presente legge.

III. — Regolamento dell'obbligo di assicurazione.

§ 27. — All'obbligo dell'assicurazione secondo la presente legge sono soggetti gli imprenditori degli esercizi indicati nel § 1 (confr. anche i §§ 2 e 3). Ad eccezione dello Stato e dei Comuni, ogni imprenditore, subito che trovasi nella condizione che fa luogo al suo obbligo all'assicurazione secondo la presente legge, è obbligato a trasferire il rispettivo rischio secondo la legge ad una associazione mutua d'imprenditori autorizzata dal Ministro dell'Interno all'esercizio di tale assicurazione o ad una Società a responsabilità limitata. Con l'assicurazione del rischio la rispettiva società garantisce invece dell'imprenditore.

L'autorizzazione delle associazioni mutue consiste nella approvazione dei loro statuti da parte del Ministro dell'Interno. Questi debbono contenere le necessarie e sicure disposizioni rispetto all'adempimento della garanzia solidale a cui sono tenuti i soci.

Le Società con responsabilità limitata ottengono l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro gli infortuni alle condizioni in ogni singolo caso indicate dal Ministro dell'Interno.

Negli statuti delle Società debbono essere contenute le necessarie disposizioni intorno all'ammissione, al versamento del contributo di assicurazione, alla riscossione ed all'amministrazione dei contributi, ai termini di disdetta, al sindacato sul trattamento medico e simili.

Ogni autorizzazione di una Società deve essere pubblicata: può essere ritirata dal Ministro dell'Interno ed il ritiro dell'autorizzazione è resa pubblica nello stesso modo.

§ 22. Un imprenditore soggetto alla presente legge, che si è assunta l'esecuzione di un lavoro, vale come imprenditore anche di fronte agli operai che furono lasciati a lui dal contraente del lavoro.

Se un esercizio è ripartito fra più persone, cioè a dire una parte dell'immobile è per esempio dato in affitto, per ogni parte vale come imprenditore degli operai colui che li ricompensa.

§ 23. I premi scaduti e non pagati possono essere recuperati col pignoramento. In caso di fallimento i crediti per premi scaduti hanno pari grado dei crediti indicati nel § 33, n. 2, del regolamento sui fallimenti.

Lo stesso grado conserva la vittima o i suoi parenti nei crediti verso l'imprenditore che non ha ot-

temperato alla prescrizione del § 21, prima parte, di trasferire il suo rischio ad una Compagnia di assicurazione riconosciuta.

§ 24. Ognuno che è obbligato all'assicurazione deve tenere esposto in luogo accessibile per gli operai occupati nell'esercizio un avviso col nome della Compagnia di assicurazione alla quale ha trasferito il suo rischio. Questi avvisi sono dalle Compagnie rilasciati gratuitamente agli obbligati all'assicurazione.

Come quietanza dei premi pagati le Compagnie di assicurazione autorizzate rimettono agli assicurati una marca di assicurazione approvata dal Ministro dell'Interno, nella quale sono stampati il nome della Compagnia ed altresì il periodo per cui vale l'assicurazione. Queste marche sono incollate dagli obbligati all'assicurazione. Questo medesimo foglio è unito all'avviso indicato nella prima parte di questo paragrafo.

Qualora la marca di assicurazione per il periodo in corso non è incollata, ognuno può farne denuncia alla competente autorità di polizia, per cui l'accusa è fatta di ufficio.

IV. — Assicurazione libera.

§ 25. Le assicurazioni d'imprenditori che si fondano sulla mutualità e che ai sensi del § 21 della presente legge hanno ottenuta l'autorizzazione di assumersi gli obblighi che agli imprenditori derivano dalla legge, possono anche ottenere la facoltà di assumersi la libera assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura, nell'industria forestale e nel giardinaggio, siano o no gli esercizi industriali, e senza avere riguardo se hanno un valore agli effetti della imposta di 6,009 corone o meno.

L'autorizzazione all'esercizio di questo ramo di assicurazione può anche essere data alle assicurazioni che si fondano specialmente sul principio della mutualità.

L'assicurazione può essere a vantaggio di persone indicate collettivamente o singolarmente, che risiedono in Danimarca, indipendenti o che trovano i loro mezzi di sussistenza al servizio di altri in tutto o in parte col lavoro nell'agricoltura o nell'industria forestale o nel giardinaggio.

L'assicurazione è valida in conformità alle disposizioni della presente legge tosto che l'interessato all'accadere dell'infortunio sta a lavorare presso il proprietario o l'affittuario dell'immobile, avente un valore agli effetti dell'imposta non superiore a 6,000 corone, ed è occupato nell'agricoltura o nell'industria forestale o nel giardinaggio, ovvero è egli medesimo proprietario o amministratore di un tale immobile od è la moglie del proprietario.

Le persone che in tutto o in parte stanno a servizio nelle aziende indicate nel precedente capoverso, presso i proprietari od amministratori, che non prendono parte al lavoro personale o permanentemente, hanno facoltà di chiedere l'abbuono in tutto o in parte dei premi da essi pagati per l'assicurazione menzionata in virtù delle disposizioni del presente capoverso. Essi non possono essere diffidati dalla mercede convenuta.

La metà dell'importo delle spese per l'assicurazione di cui trattasi, è bonificata dall'orario in conformità ad un conto ben documentato, presentato ogni anno.

Gli statuti debbono contenere disposizioni intorno alla stipulazione dell'assicurazione, al versamento del contributo dei soci, alla riscossione dei contributi, alla loro amministrazione, all'obbligo della disdetta ed al sindacato sul trattamento medico.

La disposizione del § 20 non si applica all'assicurazione ai sensi del presente paragrafo.

I diversi documenti attinenti all'assicurazione sono esenti dalla tassa di bollo.

V. — Procedimenti negli infortuni.

§ 26. Ogni infortunio che si prevede faccia luogo al diritto d'indennità in virtù delle presente legge è, al più presto possibile, ed al più tardi entro otto giorni, denunciando al Consiglio di assicurazione operaia dal possessore dell'azienda agricola o da quella persona che in sua rappresentanza dirige l'azienda al tempo dell'infortunio. Nella denuncia debbono menzionare più che sia possibile.

1. Causa e più prossime circostanze dell'infortunio;
2. Stato della vittima od il tempo trascorso fino al primo soccorso medico;

3. Luogo dell'assistenza e nome del medico;
4. Se la vittima è socio di una Cassa per le malattie e sua denominazione;
5. Se la vittima è assicurata e presso quale Compagnia;

Alla denuncia si allega il certificato del medico assistente, che deve essere pagato dall'imprenditore.

La denuncia e il certificato medico sono fatti riempiendo i modelli prescritti dal Consiglio di assicurazione.

§ 27. Il Consiglio di assicurazione ha diritto di chiedere ogni informazione intorno all'infortunio, all'imprenditore, all'operaio e ad altri interessati, fra cui il medico curante. Egli può disporre che la vittima si sottoponga alla visita medica e altresì che si proceda ad una inchiesta e che gli sia trasmessa una copia dei rispettivi verbali.

§ 28. Se una vittima chiede una indennità ai sensi della presente legge, deve al più presto possibile dopo l'infortunio cercare di un medico, e sottoporsi alla necessaria assistenza medica. Se ciò si omette o la vittima si oppone alla guarigione con l'osservanza delle prescrizioni del medico, perde il suo diritto in tutto o in parte secondo le circostanze.

L'imprenditore e la Compagnia di assicurazione interessata hanno diritto di fare vigilare la vittima da un medico.

§ 29. Se un imprenditore od il suo rappresentante (§ 26) non fa la prescritta denuncia dell'infortunio, ciò non costituisce un impedimento per far valere successivamente un diritto da parte della vittima, però il diritto deve essere far valere al più tardi entro un anno dal giorno dell'infortunio.

VI. — Consiglio delle assicurazioni operaie.

§§ 30-32. Contengono disposizioni sulla istituzione di una speciale sezione del Consiglio delle assicurazioni operaie istituito in virtù della legge 7 gennaio 1898 e sul procedimento per i suoi affari.

VII. — Pagamento della somma di assicurazione.

§ 33. La somma da pagarsi nel caso che la vittima è di età maggiore di 30 anni, ma non oltre i 55 anni, può essere a scelta della vittima pagata in contanti o collocata come rendita vitalizia. Per le persone più giovani o più anziane il Consiglio di assicurazione ha facoltà, anche contro la loro volontà, di acquistare una rendita vitalizia. Per le donne può il Consiglio, quando la circostanza ne dia ragione, dare speciali disposizioni per l'impiego del denaro che siano opportune per gli interessi dei figli. Se per le condizioni morali della vittima il Consiglio stima opportuno, può procedere all'acquisto di una rendita vitalizia senza riguardo all'età dell'interessato.

Le somme assegnate a minorenni debbono impiegare per essi nel modo opportuno prescritto dal Consiglio.

Il Consiglio può dare all'imprenditore od alla Compagnia di assicurazione l'incombenza di pagare alla vittima od ai suoi aventi diritto una anticipazione sulla somma di assicurazione loro spettante, qualora per qualunque motivo la liquidazione definitiva è ritardata.

§ 34. Il Consiglio di assicurazione comunica all'imprenditore, rispettivamente alla Compagnia di assicurazione, l'ammontare della somma da esso riconosciuta ad una vittima per l'incapacità al lavoro permanente od agli aventi diritto di essa.

Questa somma deve essere versata al Consiglio entro 14 giorni dalla notificazione. Quindi segue subito contro quietanza il pagamento della somma di assicurazione, all'assicurato, tenendo conto delle disposizioni del § 33. Al contrario il capitale della rendita vitalizia è pagato dalla Compagnia di assicurazione, o direttamente alla vittima o al suo procuratore nel modo stabilito dal Consiglio per ogni singolo caso.

In quanto nella presente legge non è disposto altrimenti, il sussidio giornaliero è pagato direttamente alla vittima.

§ 35. I diritti che in virtù della presente legge spettano ad un assicurato od ai suoi aventi diritto non possono essere ceduti, pignorati, né formare oggetto di sequestro giudiziario a vantaggio di creditori.

§ 36. La presente legge non modifica l'obbligo dei padroni verso i domestici ammalati secondo il regolamento di sanità.

§ 37. Non hanno valore legale gli accordi fra gli obbligati all'assicurazione e gli aventi diritto all'as-

sicurazione, i quali mirano a non dare esecuzione alle disposizioni della presente legge od a far pagare in tutto o in parte i premi previsti dalla presente legge all'avente diritto all'assicurazione in virtù dei capitoli I a III.

§ 38. Qualora un avente diritto all'assicurazione od i suoi aventi diritto ricevono una somma in virtù delle disposizioni della presente legge, con ciò rinunziano per sempre a far valere diritti contro l'imprenditore od altri, in virtù delle disposizioni in vigore sulla garanzia per lesioni corporali. Se al contrario una vittima ha fatto valere dei diritti in virtù delle disposizioni sulla garanzia contro l'imprenditore od altri obbligati alla garanzia, non potrà né subito né più tardi valersi della presente legge, e chiedere la decisione del Consiglio di assicurazione operaia, qualora lo stesso Consiglio, considerato il caso e sopra domanda dell'interessato, non gli dà il suo consenso.

Se l'affare si fa dipendere dal Consiglio, e questo informa l'interessato che secondo la sua opinione l'imprenditore o altro interessato può essere citato in virtù delle esistenti speciali disposizioni sull'obbligo della garanzia, allora non vi è alcun impedimento ad un apposito reclamo per fare successivamente valere diritti secondo la presente legge, qualora col reclamo non si può ottenere alcuna decisione da parte del Consiglio in conformità a cap.º II, della presente legge. In tale caso è al richiedente accordato per mezzo del Consiglio un procedimento senza spesa.

§ 39. (Regola le spese pel certificato medico).

§ 40. (Contiene le disposizioni penali).

§ 41. La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nel *Lovidente*.

Però le disposizioni concernenti la istituzione di una Sezione del Consiglio di assicurazione entrano in vigore in virtù di una disposizione del Ministro dell'Interno.

§ 42. Il Governo ha facoltà di mettere in esecuzione la presente legge anche nel Farðer con le modificazioni occorrenti per le speciali condizioni.

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di Commercio di Roma. — Nella seduta del 14 luglio, il Presidente Tittoni:

ha espresso anzitutto anche a nome del Consiglio il suo compiacimento ai colleghi Corner, Sbardella e Zarù per le onorifiche distinzioni loro conferite a riconoscimento dell'operosa attività spiegata;

ha dato comunicazione dei ringraziamenti espressi dalla famiglia del compianto cav. Paolo Luigioni per l'onoranza rese all'estinto;

ha dato ulteriore notizia della conferenza tenuta presso la sede Camerale dal Segretario della Camera di Commercio Italiana in Parigi a favore dell'istituendo Museo Commerciale Italiano nella capitale francese, nonché dei lavori compiuti dal Comitato esecutivo e dall'assemblea generale dell'Unione delle Camere di Commercio;

ha partecipato che la Società per la costruzione e l'impianto dei Magazzini Generali in Roma ha presentato alla Camera il progetto definitivo, invitando i Consiglieri a prenderne cognizione;

ha comunicato infine l'adesione data in nome dell'Istituto ad alcuni importanti Congressi.

Il consigliere Ascarelli ha presentato il seguente ordine del giorno, cui il Consiglio ha dato la sua approvazione:

« La Camera di Commercio ed Arti di Roma, considerando che con la legge testè votata dal Parlamento Nazionale gli Istituti di emissione hanno ottenuto delle facilitazioni per quanto riguarda i Depositi in Conto Corrente; onde far risentire un vantaggio all'industria ed al commercio da tali provvedimenti: fa voti affinché i detti Istituti accettino allo sconto al tasso ridotto gli effetti con scadenza fino a quattro mesi ».

Il consigliere Mancini ha rivolto vive raccomandazioni alla Presidenza affinché siano affrettati gli studi dei provvedimenti per la crisi vinicola, che si dimostrano ogni giorno più urgenti, e sui quali converrebbe prendere qualche decisione prima del prossimo raccolto.

La Presidenza, dopo aver reso conto dei lavori fin qui compiuti, ha assicurato che riconvocherà quanto prima la Commissione la quale potrà giudicare se e quali proposte sia possibile adottare ad immediato sollievo dei viticoltori.

Il consigliere Vanni ha pregato la Presidenza di volersi interessare affinché il Ministero delle Poste nella imminente revisione delle tariffe telefoniche tenga debito conto anche delle linee urbane inferiori ai 500 abbonati, diminuendo sensibilmente la tariffa di canone, che si dimostra eccessivamente gravosa.

La Presidenza ha promesso di interessarsi alla questione.

Il Consiglio ha approvato il Conto Consuntivo 1908, presentato dalla Commissione di Contabilità mediante speciale rapporto ed ha adottato alcuni provvedimenti proposti dalla stessa Commissione in merito al bilancio in corso;

ha approvato i ruoli della tassa camerale dei Comuni di provincia per l'anno corrente, nonché alcuni rimborsi relativi alla tassa stessa;

ha dato parere in merito a 52 reclami contro la tassa sugli esercizi e sulle rivendite imposta nei Comuni del Distretto;

ha emesso a quotazione le azioni della Società « Unione Industriale » con sede in Roma, ed ha deliberato lo svincolo della cauzione di un agente di cambio dimissionario, secondo le proposte della Deputazione di Borsa;

ha iscritto nei propri ruoli un nuovo perito commerciale per gli articoli: bestiame da macello, generi alimentari, ecc.

La Presidenza ha illustrato mediante una succinta relazione la sua proposta tendente a che la Camera stabilisca le norme per la risoluzione del contratto di locazione d'opera per gli agenti ed impiegati di commercio.

Dopo di aver premesso come da qualche tempo vengano intensificandosi le dimande dirette a costatare se e quali consuetudini in materia vengano sulla nostra piazza e di fronte alla constatazione più volte fatta che consuetudini vere e proprie non esistano, la Presidenza ha sottoposto il quesito alla Camera se non creda il caso di stabilire, sulla base della maggiore equità e col consenso degli interessati, norme atte a disciplinare i diversi casi e dirimere ogni contestazione.

Ha ricordato come tale provvedimento escogitato e adottato in altre piazze in condizioni di grande analogia con la nostra, abbia dato soddisfacenti risultati, per modo che è dato ora a noi di trarne non solo un confortevole esempio ma anche un prezioso materiale di studio e di esperienza.

La Presidenza ha concluso pertanto raccomandando la proposta che si dimostra pratica ed opportuna, poichè mentre viene a corrispondere alle esigenze manifestatesi nella nostra piazza, pone altresì questa in condizioni di contribuire a preparare il terreno alla definitiva sanzione legislativa del contratto di locazione d'opera, cui la Classe Commerciale di Roma non può né deve rimanere estranea.

La Camera ha approvato con plauso la proposta della Presidenza, ed ha deliberato di affidare ad una Commissione, da nominarsi dalla Presidenza stessa, il compito di predisporre gli studi ed i lavori necessari.

Mercato monetario e Rivista delle Borse

14 agosto 1909.

Negli ultimi otto giorni la fisionomia del mercato internazionale non ha presentato alcun mutamento degno di nota, e può ben dirsi che i fattori preesistenti di facilità monetaria e di ottimismo abbiano continuato a manifestare la propria azione.

Già accennammo la ragione del leggero aumento dello sconto a Londra, salito la settimana scorsa a 13½ per cento ed ora a 11½ per cento, la situazione a giovedì della Banca d'Inghilterra ci mostra infatti che le recenti emissioni di Buoni del Tesoro inglese fecero, nella settimana, affluire all'Istituto oltre Ls. 2 milioni. E' notevole quindi il fatto che, nono-

stante ciò, i saggi si mantengono allo stesso livello di un anno fa, sebbene attualmente si trovino a credito del Tesoro presso la Banca, Ls. 41,8 milioni in più di allora. Ma evidentemente, nell'assenza di ritiri da parte del continente, i continui arrivi di oro dal Sud-Africa permettono alla facilità monetaria di persistere a Londra, e, in ogni caso, alla Banca d'Inghilterra di rafforzare la propria situazione. L'Istituto possiede ora un fondo metallico che supera di oltre Ls. 21½ milioni quello dello scorso anno e una riserva che rappresenta il 51.93 per cento degl' impegni, mentre un anno fa seguava solo il 50.22 per cento.

A Berlino lo sconto libero non si è allontanato dal 2¼ per cento sebbene il ritorno del capitale dall'interno proceda più rapidamente che non l'anno passato. E' però da considerare che la posizione della Reichsbank rimane meno favorevole che nel 1908 a pari data, specialmente a cagione dell'assistenza che essa trovasi a prestare all'erario: i Buoni del Tesoro germanico da essa posseduti ascendono a M. 236¼ milioni contro soli 563½ milioni or fan dodici mesi.

Anche a Parigi i saggi sono invariati (1¼ per cento), nonostante l'aumento degl' investimenti del capitale francese all'estero, specialmente in Germania.

Se la facilità monetaria prevalente non sembra ancora ripercotersi sull'attività delle transazioni, essa contribuisce efficacemente a mantener vivo l'ottimismo, tanto più che anche la questione cretese, la quale sembrava dover dar luogo a difficoltà, ha cessato dall'attirare l'attenzione del mondo degli affari. Questo, bene impressionato dall'andamento delle industrie in generale, e, per ciò che concerne l'ottava, dalle cifre favorevoli delle statistiche internazionali del rame, dà prova di disposizioni favorevoli. A cominciare dalle Rio Tinto, che vanno avvicinandosi al corso di 2000, i valori, principalmente i nord-americani e quelli minerari conservano la loro tendenza al rialzo, e anche il mercato dei fondi internazionali segna un moderato e quasi generale progresso.

La nostra Rendita, la quale ha interamente conservato i propri corsi, è pure stata ben tenuta così all'estero come all'interno; ma ciò che occorre rilevare è il nuovo movimento ascendente dei valori, i quali nonostante la prospettiva delle ferie di mezzo agosto, sia per qualche riacquisto dello scoperto, sia per contraccolpo del contegno dei centri esteri, vanno gradatamente reagendo contro la recente depressione, non senza un certo intervento del capitale, che dà bene a sperare per l'avvenire del mercato.

TITOLI DI STATO	Sabato 7 agosto 1909	Lunedì 9 agosto 1909	Marvedì 10 agosto 1909	Venerdì 11 agosto 1909	Giovedì 12 agosto 1909	Venerdì 13 agosto 1909
Rendita ital. 8 3/4 0/10	104.18	104.10	104.12	104.10	104.12	104.12
» » 3 1/2 0/10	103.65	103.62	103.60	103.60	103.62	103.60
» » 3 0/10	71.80	71.80	71.80	71.80	71.80	---
Rendita ital. 8 3/4 0/10	---	103.90	103.90	---	103.80	---
a Parigi	---	103.90	103.90	---	103.80	---
a Londra	103.25	103.---	103.---	103.---	103.---	103.50
a Berlino	---	---	104.50	---	---	---
Rendita francese	---	---	---	---	---	95.95
ammortizzabile	---	---	---	---	---	95.95
» » 3 0/10	98.02	98.---	98.07	98.10	98.10	98.12
Consolidato inglese 23¼	84.35	84.25	84.30	84.12	84.25	84.30
» prussiano 30/10	95.70	95.70	95.60	95.60	95.60	95.60
Rendita austriac. in oro	117.26	117.80	117.35	117.85	117.35	117.30
» » in arg	95.80	95.90	95.80	95.80	95.75	95.75
» » in carta	95.90	95.95	95.90	95.90	95.90	95.85
Rend. spagn. esteriore	---	---	77.95	77.90	76.90	---
a Parigi	---	---	77.95	77.90	76.90	---
a Londra	95.25	95.25	95.25	95.50	95.50	95.75
Rendita turca a Parigi	98.75	98.85	94.---	94.85	94.82	94.15
» » a Londra	93.---	98.25	93.25	93.60	93.50	93.50
Rend. russa nuova a Par	102.52	102.90	102.90	102.95	103.---	102.97
» portoghese 3 0/10	---	---	---	---	---	---
a Parigi	62.95	62.60	---	62.95	---	---

VALORI BANCARI	8 agosto 1909	15 agosto 1909
Banca d'Italia	1377.---	1382.---
Banca Commerciale	834.---	837.---
Credito Italiano	569.---	570.---
Banco di Roma	103.75	103.75
Istituto di Credito fondiario	569.---	569.---
Banca Generale	18.---	18.---
Credito Immobiliare	267.---	268.---
Bancaria Italiana	105.50	106.50

PRESTITI MUNICIPALI	8 agosto 1909	15 agosto 1909
Prestito di Milano	4 0/0 103.65	103.65
» Firenze	3 0/0 68.50	68.50
» Napoli	5 0/0 102.75	102.50
» Roma	3 3/4 509.---	509.---

CARTELLE FONDARIE	8 agosto 1909	15 agosto 1909
Istituto Italiano	4 1/2 520.---	520.---
» »	4 0/0 510.---	510.---
» »	3 1/2 492.---	492.---
Banca Nazionale	4 0/0 504.50	504.50
Cassa di Risparmio di Milano	5 0/0 515.---	515.---
» »	4 0/0 508.---	518.75
» »	3 1/2 498.75	498.25
Monte Paschi di Siena	4 1/2 ---	---
» »	5 0/0 ---	---
Op. Pie di S. Paolo Torino	5 0/0 ---	---
» »	4 1/2 ---	---
Banco di Napoli	3 1/2 505.75	504.75

VALORI FERROVIARI	8 agosto 1909	15 agosto 1909
Meridionali	688.50	686.50
Mediterranee	416.50	416.---
Sicule	660.---	650.---
Secondarie Sarde	297.---	297.---
Meridionali	3 0/0 362.---	362.---
Mediterranee	4 0/0 506.---	506.---
Sicule (oro)	4 0/0 510.---	510.---
Sarde C.	3 0/0 370.---	370.---
Ferrovie nuove	3 0/0 359.---	359.---
Vittorio Emanuele	3 0/0 394.---	394.---
Tirrene	5 0/0 514.---	511.---
Lombarde	3 0/0 295.---	290.---
Marmif. Carrara	260.---	260.---

OBBLIGAZIONI AZIONI	8 agosto 1909	15 agosto 1909
NAVIGAZIONE		
Navigazione Generale	360.---	352.---
Fondaria Vita	335.---	337.50
» Incendi	228.---	228.---
ACCIAIERIE		
Acciaierie Terni	1538.---	1574.---
Raffineria Ligure-Lombarda	331.---	338.50
Lanificio Rossi	1665.---	1665.---
COTONIFICIO		
Cotonificio Cantoni	477.---	468.---
» Veneziano	196.---	195.---
CONDOTTE D'ACQUA		
Condotta d'acqua	325.---	325.---
ACQUA PIA		
Acqua Pia	1745.---	1743.---
LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE		
Linificio e Canapificio nazionale	191.---	191.---
METALLURGICHE ITALIANE		
Metallurgiche italiane	103.---	105.50
PIOMBINO		
Piombino	196.---	197.50
ELETTRIC. EDISON		
Elettric. Edison	695.---	696.50
Costruzioni Venete	206.50	208.---
GAS		
Gas	1081.---	1082.---
MOLINI ALTA ITALIA		
Molini Alta Italia	159.---	163.50
CERAMICA RICHARD		
Ceramica Richard	333.---	333.---
FERRIERE		
Ferriere	213.---	215.50
OFFICINA MECC. MIANI SILVESTRI		
Officina Mecc. Miani Silvestri	102.---	102.50
MONTecatini		
Montecatini	90.---	93.---
Carburo romano	770.---	760.---
ZUCCHERI ROMANI		
Zuccheri Romani	75.50	73.50
ELBA		
Elba	355.---	329.---
Banca di Francia	---	---
Banca Ottomana	712.---	714.---
Canale di Suez	4745.---	4750.---
Crédit Foncier	765.---	760.---

PROSPETTO DEI CAMBI

	su Francia	su Londra	su Berlino	su Austria
9 Lunedì	100.15	25.22	123.35	105.15
10 Martedì	100.15	25.22	123.35	105.15
11 Mercoledì	100.15	25.22	123.35	105.15
12 Giovedì	100.20	25.23	123.40	105.15
13 Venerdì	100.20	25.23	123.40	105.15
14 Sabato				

Situazione degli Istituti di emissione italiani

	30 giugno	Differenza
Banca d'Italia ATTIVO	Incasso (Oro L. 942 623 000 00	- 97 700 000
	(Argento 118 009 000 00	+ 222 000 000
	Portafoglio 394 726 000 00	+ 176 350 000
	Anticipazioni 61 696 000 00	- 221 000 000
PASSIVO	Circolazione 1 393 881 000 00	- 9 143 000 000
	Conti c. e debiti a vista 121 228 000 00	+ 8 790 000 000

Situazione degli Istituti di emissione esteri

	12 agosto	differenza
Banca di Francia ATTIVO	Incasso (Oro . . . Fr. 3 702 549 000	- 104 182 000
	(Argento 900 041 000	- 666 000
	Portafoglio 572 353 000	+ 49 077 000
	Anticipazione 504 203 000	+ 11 652 000
	Circolazione 4 943 826 000	+ 134 584 000
PASSIVO	Conto corr. 802 408 000	- 1 518 000
Banca d'Inghilterra ATTIVO	Inc. metallico Sterl. 89 140 000	- 565 000
	Portafoglio 28 393 000	+ 269 000
	Riserva 27 685 000	- 1 019 000
PASSIVO	Circolazione 29 755 000	+ 452 000
	Conti corr. d. Stato 9 302 000	+ 2 062 000
	Conti corr. privati 44 291 000	+ 1 841 000
	Rap. tra la ris. e la prop. 51 93%	123
Banca dei Paesi Bassi ATTIVO	Incasso (oro Fior. 123 409 000	+ 1 000
	(argento) 48 753 000	+ 2 096 000
	Portafoglio 41 855 000	+ 5 892 000
	Anticipazioni 51 807 000	+ 1 241 000
	Circolazione 275 665 000	+ 5 044 000
PASSIVO	Conti correnti 4 711 000	+ 729 000
Banca Associaz. New York ATTIVO	Incasso Doll. 8 34 110 000	+ 4 800 000
	Portaf. e anticip. 1 381 580 000	+ 10 870 000
	Valori legali 79 400 000	+ 2 570 000
	Circolazione 49 770 000	+ 30 000
PASSIVO	Conti corr. e de 1 430 250 000	- 3 830 000
Banca Imperiale Germanica ATTIVO	Incasso Marchi 1 030 822 000	- 12 847 000
	Portafoglio 96 493 000	+ 6 153 000
	Anticipazioni 69 158 000	+ 20 907 000
	Circolazione 1 521 534 000	+ 75 639 000
PASSIVO	Conti correnti 657 168 000	- 504 000
Banca Nazionale del Belgio ATTIVO	Incasso Fr. 162 106 000	- 3 924 000
	Portafoglio 599 428 000	+ 474 863 000
	Anticipazioni 57 557 000	+ 7 863 000
	Circolazione 714 313 000	+ 24 101 000
	Conti Correnti 86 242 000	- 11 108 000
Banca Austro-Ungherese ATTIVO	Incasso (oro 1 361 910 000	- 1 268 000
	(argento) 302 177 000	
	Portafoglio 891 274 000	+ 50 298 000
	Anticipazione 62 575 000	+ 10 350 000
	Prestiti ipotecari 299 949 000	+ 520 000
PASSIVO	Circolazione 1 955 187 000	+ 76 231 000
	Conti correnti 160 232 000	- 16 093 000
	Cartelle fondiari 294 442 000	- 62 000
Banca di Spagna ATTIVO	Incasso (oro Peset. 40) 213 000	+ 159 000
	(argento) 794 845 000	- 8 500 000
	Portafoglio 753 423 000	+ 1 543 000
	Anticipazioni 150 000 000	-
PASSIVO	Circolazione 1 701 882 000	+ 12 052 000
	Conti corr. e dep. 477 997 000	- 12 152 000

cali sociali, via Costanza, 1, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti chiamati ad approvare il Bilancio 1908-909 chiuso al 30 aprile scorso.

Il presidente del Consiglio, sig. Tresoldi Antonio, cui per statuto è devoluta la presidenza, dichiarata legale la costituzione dell'adunanza, fa leggere le relazioni del Consiglio e dei Sindaci.

Da esse appare che l'annata testè chiusa, pur non essendo stata delle migliori, ha date risultati assai buoni, tali da poter permettere la distribuzione di un dividendo pari al precedente, cioè L. 10 per ogni azione di L. 100 pur facendo largo posto agli ammortamenti ed a quelle svalutazioni sulle merci e sui crediti, che la prudenza ha ritenuto consigliabile.

Il Bilancio chiude con le seguenti risultanze: Attivo L. 946,538.47; Utile netto L. 76,639.40 che furono ripartite così: Al riserva 5 per cento L. 3,834.47, al Consiglio d'amministrazione 10 per cento L. 7,668.94, agli Azionisti per 6,500 azioni L. 65,000, a Conto nuovo L. 185.99.

Dopo breve discussione il Bilancio è votato all'unanimità.

Il coupon è pagabile dal 1° agosto prossimo.

Procedutosi in seguito alle nomine sociali, vengono rieletti a consiglieri i sigg.: Vittorio Caccia e Prospero Crosta. A sindaci effettivi i sigg.: rag. Pogliani Zeffirino, rag. Rossi Celestino, rag. Alberici Ettore. A sindaci supplenti: avv. Franco Kluzer, rag. Paolo Dubini.

NOTIZIE COMMERCIALI

Uova. — A *Londra*, Vendita lenta. Rialzo di 6 pence le prime e 9 le seconde. Attuali nom.: prime 8½, seconde 7/9.

A *Tunisi*, Uova del giorno da fr. 10 a 10.50, Tunisia ord. da 7 a 7.25, Tripoline ed altre da 5.15 a 5.25, al cento.

Vini. — A *Barletta*, La situazione vinicola è sempre la stessa sui vari mercati della Puglia; quindi non si ha che a confermare le notizie date nella settimana scorsa.

Sono sempre lamentati i danni cagionati dalle malattie parassitarie, dai forti calori e dalla grandine, che in assieme influiranno certo a diminuire alquanto l'annunziato abbondante raccolto.

La sera del 4 corrente, verso le ore 22, si scatenò un violentissimo temporale con caduta di grandine grossa, arrecando danni rilevantissimi alle colture di alcune contrade comprese nella zona territoriale di Barletta, che ha per asse la strada Barletta-Andria.

L'entità dei danni, da calcoli approssimativi, si fa ascendere alla distruzione totale del raccolto di circa 120 ettari, e alla distruzione parziale del prodotto di altri 400/500 ettari.

I prodotti colpiti in questa zona sono: l'uva, le mandorle, le olive e un po' di ortaggi, rappresentanti a un dipresso un danno di oltre mezzo milione di lire.

Il tempo si mantiene ancora piovoso e minaccioso; la temperatura si è notevolmente abbassata.

Il mercato continua ad essere inattivo, con prezzi nominali ed invariati.

A *Tunisi*, Vino rosso super-ore da fr. 28 a 29, comune da 14 a 15; bianco superiore da 33 a 35, comune da 30 a 32; moscato qualità diverse da 40 a 42 secondo il merito l'ettolitro.

Lane. — A *Foggia*, Lane l.a Condizione da lire 300 a 303, 2.a da 277 a 285, Montagna da 255 a 265, lana sudicia da 200 a 205, per quint.

A *Tunisi*, Lana sudicia l.a scelta da fr. 90 a 92, 2.a scelta da 69 a 70, lavata l.a scelta da 271 a 274, seconda da 137 a 169, cascami da 64 a 65 al q.le.

Olio d'oliva. — A *Tunisi*, Olio d'oliva l.a presione da fr. 149 a 150; 2.a da 142 a 144; Lampanti da 135 a 137 il q.le.

Il prossimo raccolto in Tunisia è promettentissimo dovunque; se le piogge cadranno in tempo il raccolto è assicurato.

Olio di semi. — A *Marsiglia*, Olio di cocco pronto da fr. 78.50 a 79; di Palma pronto da 78.50 a 79, di Arachide pronto da 58.50, di cotone pronto da 63 a 69, e per consegna da 69 a 70 il q.le.

Ossa e corna. — A *Tunisi*, Ossa da fr. 8 a 8.50, corna di montone da 34 a 34.50 il q.le f. b. qui.

Prof. ARTURO J. DE JOHANNIS, Direttore-responsabile Firenze, Tip. Galileiana Via San Zanobi 54.

Società Commerciali ed Industriali

Rendiconti.

Società an. Industria Budella ed affini Milano. (Capitale 650,000 interam. vers.). — Nei lo-